

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

318^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE Pag. 15444

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 15443

Seguito della discussione:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114); « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga:

AGRIMI, *relatore* 15458 e *passim*
ARENA 15476

BACCHI Pag. 15460, 15463, 15473
BARRA 15472
* BUCCINI 15455 e *passim*
CIFARELLI 15458, 15465
DE SANCTIS 15464
GUI, *Ministro senza portafoglio* 15459 e *passim*
LANFRÈ 15467
MAFFIOLETTI 15465, 15466, 15468
MAZZEI 15475
MODICA 15476
PERNA 15456
TEDESCHI Franco 15465
VENANZI 15469
ZUCCALA 15461
Votazione a scrutinio segreto . . 15462, 15463

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici » (1710) (*Relazione orale*):

CEBRELLI 15448, 15449, 15450
SAMMARTINO, *relatore* 15449
TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 15445, 15449

INTERROGAZIONI

Annunzio 15478

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito » (1685) (Approvato dalla 7ª Com-

missione permanente della Camera dei deputati);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1575);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati SERRENTINO; ALLEGRI ed altri. — « Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1713) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputato MAMMÌ. — « Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1716) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, sul rifornimento idrico delle isole minori » (1717) (Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 luglio al 3 agosto 1974

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 luglio al 3 agosto 1974:

Lunedì	29	luglio	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1696-B. — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga dei termini di prescrizione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
Martedì	30	»	(antimeridiana)	— Disegno di legge n. 1709. — Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato e di Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
»	»	»	(pomeridiana)	
Mercoledì	31	»	(pomeridiana)	— Inizio del disegno di legge n. 1708. — Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta.
Giovedì	1°	agosto	(antimeridiana)	— Mozione n. 42 dei senatori Modica ed altri sui problemi concernenti la finanza locale.
»	»	»	(pomeridiana)	
Venerdì	2	»	(antimeridiana)	— Seguito del disegno di legge n. 1708. — Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta.
»	»	»	(pomeridiana)	
Sabato	3	»	(antimeridiana)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici » (1710) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

T O G N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono innanzitutto grato in modo particolare all'onorevole relatore, senatore Sammartino, sia per la relazione veramente felice che egli ha svolto l'altro giorno in Commissione, sia per la relazione che ha svolto con ricchezza di argomentazioni in questa sede.

Ringrazio anche tutti coloro i quali sono intervenuti questa mattina nella discussione generale, alla quale purtroppo non ho potuto presenziare perchè impegnato nella 10ª Commissione della Camera. A questo proposito (se non esorbito dai miei compiti) gradirei che si potesse arrivare ad una intesa tra Camera e Senato in modo che non si stabilisca di tenere seduta nelle stesse Commissioni, nelle stesse ore e negli stessi giorni perchè io non ho la virtù di Sant'Antonio: o sono da una parte o sono da un'altra.

P R E S I D E N T E . Il Senato aveva già un suo calendario stampato e distribuito all'Assemblea.

T O G N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, la ringrazio.

Desidero ringraziare tutti coloro che ieri sera e stamattina sono intervenuti nel di-

battito, naturalmente su opposte o diverse posizioni, cioè i colleghi Cirielli, Samonà, Bonino, Premoli, Endrich, Cebrelli, Zaccari, Cavalli e Avezzano Comes. Ciò premesso, passo a rispondere alle osservazioni che sono state fatte, o meglio ad illustrare nel modo migliore possibile, sia pure molto brevemente, il contenuto e le intenzioni (parlerò poi dei risultati, perchè già ne cogliamo alcuni) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, che è oggi al nostro esame in fase conclusiva.

Come è noto, la legge 16 novembre 1973, n. 728, istituiva un'indennità pensionabile per il personale postelegrafonico che era stabilita nei limiti invalicabili di guadagno individuale per prestazioni straordinarie e per cottimi. Questa legge, come tutti i provvedimenti di un certo rilievo presi dall'amministrazione in quest'anno, cioè dal maggio dell'anno scorso ad oggi, è stata fatta in seguito ad accordi e intese con le organizzazioni sindacali. Anzi, per essere più preciso, questa legge rappresenta proprio la trasformazione in termini cogenti di un accordo che fu preso dal mio predecessore con le organizzazioni sindacali. La fissazione di questi limiti rispondeva ad un'aspirazione dei sindacati da un lato per evitare uno stressante superlavoro al personale e dall'altro per eliminare ingiustizie e disparità di trattamento che si erano riscontrate. Senonchè la limitazione delle prestazioni straordinarie e la regolarizzazione dei cottimi presupponevano l'adozione di uno strumento agile per l'adeguamento del personale alle esigenze del servizio (è evidente: o si adegua l'attività al lavoro che occorre o si adegua il personale). Vi ricordo in proposito che proprio con l'intento di ottenere questo risultato l'amministrazione aveva approntato un disegno di legge mirante ad adeguare automaticamente, secondo parametri prestabiliti, la consistenza del personale al volume del traffico. Purtroppo il Parlamento negò la sua approvazione a siffatta norma, che pure a suo tempo era stata introdotta con piena soddisfazione per il personale degli uffici locali e delle agenzie postelegrafoniche.

In tale situazione i presupposti della divisa azione di risanamento venivano radicalmente a cambiare. In particolare il personale si vedeva da un lato limitare le fonti di guadagno alle quali era assuefatto, dall'altro non vedeva arrivare i rinforzi che avrebbero consentito l'apporto di energie fresche e quindi la sicurezza del pareggio del lavoro che giorno per giorno affluisce ai singoli uffici. Di ben scarsa utilità è stata la norma approvata dal Parlamento che ha stabilito l'aumento *una tantum* solo di alcune tabelle e per non più del 4 per cento degli organici. I limiti di guadagno si sono con ciò trasformati in fonte di particolare turbamento.

In questo contesto l'introduzione di misure atte a raggiungere su tutto il territorio nazionale una regola produttiva minima del personale veniva interpretata come atto preordinato all'accrescimento della produttività mediante l'intensificazione dei ritmi di lavoro e la costrizione degli operatori ad un maggiore rendimento. Si sono quindi anche per questo motivo verificate difficoltà e pause che, privando il traffico della necessaria fluidità, si sono concretate in ingorghi e notevoli sedimentazioni, specie nelle grandi sedi, centri nodali dell'intero servizio (non si deve dimenticare che le sedi erano già oberate dai residui notevoli che si erano accumulati durante lo sciopero dei primi mesi del 1973).

L'amministrazione, atteso che il rinsanguamento del personale presenta maggiori difficoltà di quelle originariamente previste e tempi piuttosto lunghi, considerato altresì che le organizzazioni sindacali, attente a conservare una posizione di piena aderenza con gli umori e le tendenze della categoria, hanno, in modifica del loro punto di vista, assunto atteggiamenti fortemente critici nei suoi confronti, ha imboccato la via che ragionevolmente le si presentava davanti, quella di aumentare temporaneamente i limiti di guadagno individuale stabiliti dalla legge.

A tanto si è provveduto con il decreto-legge che viene ora sottoposto alla vostra approvazione. Vorrei notare che non si è trattato di un puro e semplice ritorno all'antico, ma di una formula che riesce a riportare a

razionalità l'intero sistema. In realtà all'antico non si è tornati. Non abbiamo voluto cancellare le iniziative veramente lodevoli adottate per imprimere ordine e perequazione al lavoro postale nelle varie sedi e per offrire elementi veramente validi ed obiettivi per commisurare il numero dei postali al lavoro, da un lato, e per aumentare la fluidità del traffico dall'altro.

Ecco il quadro delle principali differenze tra la situazione antica e quella attuale. Prima la lavorazione veniva effettuata indifferente con lavoro straordinario o con lavoro a cottimo, oggi si tende a massimizzare il sistema del cottimo allo scopo di eliminare gli inconvenienti del lavoro straordinario quali erano stati posti in evidenza dalla vita quotidiana dell'azienda. Invero o il lavoro straordinario si traduceva nella richiesta di un numero di ore sensibile ed in tal caso stressante e pericoloso per la salute dei lavoratori oppure poteva accadere che le ore di straordinario divenissero nominali, finendosi in tal modo per aumentare in modo illegittimo le remunerazioni dei lavoratori. In ogni caso, non essendo fissata la resa per la lavorazione, poteva anche accadere che la fruttuosità dello straordinario non fosse commisurata alla spesa correlativa.

Il cottimo invece, ancorato ad una resa, sfugge a siffatti inconvenienti ma — e qui sta l'innovazione — viene effettuato secondo rese stabilite e secondo parametri identici per le stesse categorie su tutto il territorio nazionale. In tal modo viene evitata la contrattazione locale dei cottimi che portava ad assurde sperequazioni tra le varie sedi postali del nostro paese. Inoltre il cottimo rimane pur sempre limitato sì da escludere punte eccessive le quali, di per se stesse, potrebbero riuscire di ostacolo ad una regolare lavorazione.

Il cottimo dunque ed il lavoro straordinario, là dove esso non sia eliminabile, non rimangono istituti a sè stanti privi di adeguati correttivi che possano evitarne le degenerazioni, ma rimangono allineati uniformemente secondo moduli obiettivamente possibili (la resa unica uguale per tutto il territorio che introduce la perequazione tra i lavoratori e ne assicura il risultato).

Debbo precisare che la decisione di aumentare temporaneamente il limite massimo di guadagno individuale ha riportato il consenso dei sindacati. Se taluni di essi hanno manifestato perplessità e riserve successivamente, tuttavia, come dichiarato nel verbale del 24 giugno 1974, hanno assicurato la loro aperta e leale collaborazione. Questa assicurazione presuppone almeno per implicito il riconoscimento non di una assoluta armonia, ma almeno di una non assoluta incompatibilità con le linee di azione che erano state in precedenza concordate. Difatti perchè mai il superamento del tetto, cioè il limite massimo previsto nella legge, dovrebbe comportare necessariamente il ripudio della politica dell'adeguamento degli organici, dell'ammmodernamento delle strutture e della razionalizzazione del lavoro, inaugurata e fermamente perseguita? Mi sembra anzi, limitando il discorso al rapporto tra livelli di remunerazione e numero di personale, che i due concetti non solo siano pienamente compatibili, ma che addirittura si integrino. Mi domando se sia rispondente alle finalità che tutti ci proponiamo reclutare una massa di personale che per insufficienza di remunerazione e per una serie di fattori ambientali sia condannato ad uno stato di frustrazione o di avvilitamento oppure se non sia meglio che la massa dei lavoratori che deve essere in ogni caso sufficiente a sopporre alle esigenze del traffico (che varia continuamente e che in alcuni periodi dell'anno aumenta considerevolmente) abbia la prospettiva di conseguire livelli di guadagno che non costituiscono casi di ingiustificato privilegio, ma giusto compenso di un impegno che è necessario per servire bene il paese.

I due sistemi, a voler ben considerare, debbono anzi coesistere, come sono sempre coesistiti, ed invero la determinazione del numero delle unità di personale deve essere effettuata tenendo conto della quantità media di lavoro che affluisce agli uffici e non può essere stabilita in misura tale da far fronte alle punte massime di lavoro; in caso contrario infatti nei periodi di minore attività vi sarebbe esuberanza di personale. Si tratta quindi anche in questo caso di fissare

equi limiti che non costringano il personale ad un lavoro stressante.

Come voi sapete, essendo questo un decreto-legge, è entrato in vigore già da circa un mese; ebbene, posso darvi già i primi risultati a conforto di quella che è la finalità che ci eravamo proposti e che stiamo realizzando. Qual era la finalità? Quella di eliminare, in un periodo relativamente breve, tutte le giacenze di ogni genere e natura disseminate nei vari uffici del nostro paese...

C A V A L L I . Una lettera spedita da Roma a Pavia, indirizzata al senatore Piovano, per arrivare ha impiegato dal 9 giugno al 22 luglio, compresi i 22 giorni di funzionamento del suo decreto che dovrebbe accelerare l'arrivo della corrispondenza! Non so che cosa lei abbia risposto alla lettera che le ha inviato il senatore Piovano.

T O G N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Senatore Cavalli, deve tenere presente che quando si eliminano delle giacenze naturalmente insieme alla posta fresca vengono ad emergere, quindi ad essere consegnate, anche delle corrispondenze, delle stampe e altro che risalgono a tempo passato perchè sono rimaste lì a giacere. Avrete rilevato infatti che spesso, insieme a corrispondenza fresca o di qualche giorno precedente, ricevete anche corrispondenze di qualche settimana prima e a volte anche di qualche mese: si tratta proprio di eliminare tutte le giacenze. Poichè ogni settimana abbiamo i nostri rapporti compartimentali, che sono poi la sommatoria dei rapporti provinciali sulle consistenze rimaste al sabato, che poi la domenica vengono sommate compartimento per compartimento ed il lunedì arrivano alla direzione generale, vi posso dire che al 20 di questo mese, mentre la settimana precedente la corrispondenza epistolare giacente arretrata in tutta l'Italia era di 122.867 chili, si è ridotta a 52.337 chili, il che vuol dire che una buona metà dell'arretrato è stata liquidata oltre alla posta fresca. Vi posso dire, per quanto riguarda la piaga delle stampe, che avete ragione quando dite che dobbiamo prendere provvedimenti; vi annuncio che nei prossimi giorni provve-

dimenti verranno presi, ma naturalmente, poichè si tratta di questione che tocca notevoli interessi e notevoli settori, occorre cercare di realizzare delle formule che consentano di diminuire il traffico delle stampe, soprattutto eliminando stampette postulatorie e reclamistiche, magari attraverso una maggiore tassazione, cercando nello stesso tempo di realizzare una rimessa minore — le stampe infatti sono sempre a rimessa — di quella attuale. In sostanza bisogna cercare di avvicinarsi al costo economico. Due settimane fa le stampe avevano raggiunto 2.403.421 chili, mentre la settimana scorsa erano ridotte a 2.168.186 chili: si tratta pur sempre di una diminuzione di circa 300.000 chili. Naturalmente contiamo di pervenire progressivamente a ulteriori riduzioni. I pacchi — parlo sempre di tutta l'Italia — erano la settimana scorsa 124.962 chili, lunedì scorso erano 104.652 chili. Se lo desiderate potrò anche fornirvi i dati particolareggiati di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo, che sono le città in cui il traffico raggiunge le punte più elevate.

A questo punto non mi resta che raccomandarvi di dare il vostro voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge il quale, già in un limitato periodo di tempo, si è dimostrato un ottimo strumento e migliore ancora si dimostrerà nei prossimi due mesi di attività, dal momento che un mese è già quasi passato. Contiamo infatti di arrivare, alla fine dei tre mesi, pressochè alla pari in tutta l'Italia per quanto riguarda i vari tipi di corrispondenza. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, sul quale si è già pronunciato il relatore.

TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Accetto questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Cebrelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CEBRELLI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Cebrelli e da altri senatori all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

TORELLI, *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per superare l'attuale eccezionale situazione dei servizi il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di autorizzare, per la durata di non oltre tre mesi nel corso dell'esercizio finanziario 1974, con propri decreti motivati e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, il superamento degli importi massimi mensili netti di guadagno individuale, stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728, in misura non eccedente il 50 per cento.

Nel decreto devono essere indicati gli uffici e le categorie di uffici ai quali l'autorizzazione si riferisce ed il periodo di validità della disposizione, nonchè il tassativo richiamo al rispetto degli indici di lavoro unici nazionali stabiliti con il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 22 marzo 1974, concernente le misure di resa oraria e giornaliera per il lavoro a tempo ed a cottimo nei servizi di movimento postale ».

1.1 **CEBRELLI, MADERCHI, CAVALLI**

CEBRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C E B R E L L I . Signor Presidente, molto brevemente, perchè il concetto essenziale che ha ispirato questo emendamento è già stato illustrato questa mattina nel corso degli interventi svolti da parte del mio Gruppo. Con questo emendamento intendiamo rimarcare l'eccezionalità del provvedimento che non deve essere sostitutivo per quanto riguarda le misure di organizzazione del lavoro e di adeguamento degli organici. Questo è il primo motivo.

Il secondo motivo è quello di ridurre dal 100 per cento al 50 per cento il superamento degli importi massimi mensili netti di guadagno individuale, al fine di non scaricare sul lavoratore, sul dipendente delle poste e telecomunicazioni un superlavoro che, a nostro giudizio, non sarebbe sopportabile.

Il terzo motivo che ha ispirato questo nostro emendamento è costituito dalla esigenza di mantenere rigorosamente i tempi di lavoro e di impedire nel modo più assoluto, attraverso manovre che il testo del decreto governativo permette, pratiche paternalistiche all'interno dell'azienda, usando appunto in modo non corretto questo stesso decreto. Questi sono i motivi essenziali che hanno ispirato il nostro emendamento, sul quale chiediamo ulteriori riflessioni da parte del Governo e del Ministro.

Se proprio questo decreto, come il Governo ha dichiarato attraverso la parola del Ministro poc'anzi, deve essere mantenuto, almeno lo si modifichi nel senso indicato da questo emendamento, al fine di renderlo più accettabile alla stessa azienda oltre che ai lavoratori per quanto riguarda l'impegno del loro superlavoro e per dare contemporaneamente una maggiore garanzia che il decreto stesso verrà utilizzato dall'amministrazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni nel modo più corretto possibile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A M M A R T I N O , *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento il quale, soprattutto al comma secondo, renderebbe, a nostro avviso,

molto più complicata e macchinosa tutta questa materia che invece va snellita.

Aggiungo che, là dove i colleghi Cebrelli, Maderchi e Cavalli fanno espresso richiamo al rispetto degli indici di lavoro, di cui al decreto 22 marzo 1974 — e, aggiungo io, successive modificazioni — piuttosto che formare oggetto di una nuova norma, il richiamo stesso può e deve tradursi opportunamente in una raccomandazione al Ministro.

Quindi diamo parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T O G N I , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, debbo prima di tutto premettere che nessun nostro dipendente, impiegato o collaboratore che sia, è obbligato a fare il cottimo, che è invece di libera scelta. Perciò chi non lo vuole fare può rifiutarsi. In definitiva questo cottimo si riduce ad un maggiore rendimento nelle ore d'obbligo di lavoro, ovvero è un lavoro più remunerativo.

La proposta di limitare al 50 per cento anzichè al 100 per cento la percentuale dell'aumento degli importi massimi mensili netti di guadagno individuale per prestazioni straordinarie a titolo di compenso straordinario... (*interruzioni dall'estrema sinistra; repliche dal centro; richiami del Presidente*)... rese anche con il sistema del cottimo, contenuta nel primo comma dell'articolo sostitutivo, non è da accogliere.

Tenete presente che, in definitiva, queste grosse cifre sono di 50-60 o 70.000 lire al mese per tre mesi per coloro i quali vogliono fare i cottimi. Questi sono i maggiori guadagni; se si dovessero ridurre del 50 per cento, evidentemente si ridurrebbero a 25-30-35.000 lire al mese, il che non risponderebbe alle finalità che noi ci siamo prefisse che sono quelle di poter interessare maggiormente al lavoro per un certo numero di mesi coloro i quali, essendo impegnati nei punti più delicati dello smistamento della corrispondenza, possono rendere un notevole servizio eliminando le giacenze. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Cebrelli, insiste per la votazione dell'emendamento?

C E B R E L L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Cebrelli, Maderchi e Cavalli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sospendo la seduta in attesa dell'arrivo del ministro Gui.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,25).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione** » (114);

« **Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali** » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;

« **Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti** » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« **Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato** » (580), d'iniziativa del senatore Tanga.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ot-

tobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione »; « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato », d'iniziativa del senatore Tanga.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 2.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo emanato in attuazione del precedente articolo 1, decreti aventi valore di legge

ordinaria per il riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei Ministeri e degli uffici periferici dipendenti, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione delle attribuzioni tra i vari dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità, evitando ad ogni livello duplicazioni di competenze, uffici e servizi, e interventi non necessari. A tal fine si procederà, ove occorra anche per motivi di snellimento funzionale, al trasferimento di compiti e funzioni, dei relativi servizi, centrali e periferici, e del personale da un Ministero all'altro, adeguando eventualmente la denominazione dei Ministeri;

2) nell'ambito di ciascun Ministero, le attribuzioni a questo assegnate saranno ripartite tra uffici centrali e periferici, ove esistono, devolvendo alla competenza di questi ultimi, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa. Per le Amministrazioni centrali che non dispongono di organi periferici potrà prevedersi la facoltà di delega ad uffici periferici dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato;

3) fermi restando i poteri del Ministro di indirizzo, coordinamento e organizzazione per settori di attività, le attribuzioni operative delle Amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; quelle di elaborazione ai fini di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni affidati al Consiglio dei ministri, nonché quelle di studio e programmazione e di organizzazione e metodo saranno assegnate ad appositi uffici, sotto la direzione di consiglieri ministeriali o di altri funzionari con qualifiche dirigenziali per compiti di studio e ricerca;

4) le direzioni generali, o uffici operativi equipollenti, sono articolate in divisioni e queste, ove occorra, in sezioni; gli uffici di elaborazione dell'indirizzo e coordinamento, quelli di studio e programmazione, organiz-

zazione e metodo, in gruppi di studio il cui numero e la cui composizione potrà variare in relazione al mutare delle esigenze dei servizi;

5) il numero delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni e quello degli uffici periferici saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni degli organi dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché della delega alle Regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

6) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenute nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive e tenuto conto delle competenze devolute agli uffici periferici, ai sensi del punto 2 del presente articolo;

7) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei, anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dai precedenti nn. 5) e 6). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

8) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori;

9) in connessione alla revisione dell'ordinamento dei Ministeri ed alla conseguente ripartizione delle materie tra le diverse Amministrazioni saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro;

10) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;

11) in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli.

Si provvederà, altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle procedure e dei termini, anche perentori, fissati per gli organi consultivi delle Amministrazioni, in base a criteri di semplificazione ed efficienza, in relazione alla redistribuzione delle materie ed al riordinamento delle competenze attuati in virtù della presente legge.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti spettivi demandati a detto organo. Il Governo provvederà, altresì, alla determinazione delle attribuzioni e all'ordinamento dell'Ufficio per l'Organizzazione della pubblica amministrazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale occorrente che non comprenderà più di due dirigenti generali, si provvederà, in prima applicazione, mediante inquadramento, a domanda, di impiegati civili di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente carriera e qualifica.

Il riordinamento dei servizi e degli uffici centrali del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa o più direttamente connessi con le attribuzioni degli organi giudiziari, dai servizi e dagli uffici con compiti più propriamente amministrativi e garantendo la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati e dei dirigenti di apposito ruolo centrale, l'accesso al quale sarà riservato ai

funzionari direttivi degli esistenti ruoli del Ministero medesimo.

Per i servizi delle Amministrazioni degli Affari esteri e della Difesa, ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e successivi, nonchè alle norme per la riorganizzazione dell'Istituto diplomatico di cui agli articoli 87 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, garantendo attraverso di esso il reclutamento per la carriera diplomatica.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti in precedenza accantonati.

T O R E L L I , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

« Fermi restando i poteri direttivi, di coordinamento, di avocazione, di controllo e di organizzazione spettanti al Ministro, le attribuzioni operative delle amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; le attribuzioni relative all'esercizio dei compiti di indirizzo, di sviluppo, di coordinamento, di elaborazione legislativa, nonchè di studio o programmazione sono assegnate ad appositi uffici facenti parte del Gabinetto, che verrà adeguatamente ristrutturato prevedendo che possano essere chiamati a farne parte anche soggetti estranei all'amministrazione dello Stato per non oltre un quinto, di cui due a livello dirigenziale. Nell'ambito del Gabinetto dovrà prevedersi l'articolazione di un apposito Ufficio con compiti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, spettante al Consiglio dei ministri, in relazione alle attività amministrative delle Regioni.

Il Gabinetto coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'esercizio dei suoi poteri e si avvale della collaborazione di tutti gli Uffici.

Il numero dei componenti del Gabinetto sarà determinato in relazione alle strutture organizzative, centrali e periferiche, di ciascun Ministero nonché alle funzioni di ciascun Ministro.

Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Ministro, fra dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o ad essa equiparata o equiparabile, o tra professori universitari di ruolo, nonché tra esperti anche estranei, previa intesa, in quest'ultimo caso con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Saranno altresì ristrutturare le Segreterie particolari dei Ministri con gli annessi Uffici stampa, e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, delle quali saranno definiti i compiti e le attribuzioni con netta distinzione rispetto a quelli del Gabinetto. Le dotazioni di personale saranno adeguate alle effettive esigenze di servizio con la previsione che gli estranei all'Amministrazione dello Stato non possano superare il terzo della dotazione medesima.

2. 34

IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) fermi restando i poteri d'indirizzo, di direzione e di coordinamento spettanti al Ministro, le direzioni generali sono ordinate in divisioni o uffici equivalenti ai quali, oltre alle attribuzioni derivanti dalle leggi vigenti, possono essere assegnate con atto del Ministro competenze per ampi settori di attività. Potrà essere istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, un ufficio centrale, con la partecipazione anche di soggetti estranei, non assimilabile alle direzioni generali, con compiti di indirizzo, di coordinamento e di studio per la programmazione e la organizzazione amministrativa.

Per i compiti di elaborazione e di istruttoria della funzione di indirizzo e di coordinamento, spettanti al Consiglio dei ministri, in relazione alle attività amministrative delle Regioni, dovrà prevedersi l'articolazione di appositi uffici alle dipendenze di singoli Mi-

nistri, ovvero organizzati nei Ministeri competenti.

2. 23 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPELLINI, GROSSI

Al primo comma, numero 3), sostituire le parole: « al Consiglio dei ministri », con le altre: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. 7 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, numero 3), sostituire le parole da: « nonché quelle di » alla fine, con il seguente periodo:

« Presso ogni singolo Dicastero sarà prevista la costituzione di apposito ufficio, sotto la direzione di un consigliere ministeriale o di altro funzionario con qualifica dirigenziale, per compiti di studio e di ricerca, che potrà avvalersi di gruppi di lavoro in numero e consistenza variabile in relazione alle effettive esigenze ».

2. 8 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« La ristrutturazione degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuata sulla base dei principi informativi della Riforma della pubblica amministrazione.

La dirigenza degli uffici centrali concernenti l'amministrazione del personale, i servizi giudiziari, penitenziari e degli archivi notarili, sarà attribuita ai funzionari delle carriere direttive della stessa amministrazione.

La dirigenza degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dipendenti dal Ministro di grazia e giustizia, è attribuita al personale della relativa carriera direttiva.

La ristrutturazione, attuata secondo i criteri indicati nei precedenti commi, dovrà realizzare un articolato rapporto tra attività amministrativa ed attività giurisdizio-

nale con la salvaguardia dell'indipendenza della Magistratura e nel rispetto delle prerogative del Ministro di grazia e giustizia ».

2. 26

MURMURA

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« Il riordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa, quelli connessi con le attribuzioni ed il funzionamento degli organi e degli uffici giudiziari nonchè degli istituti penitenziari e quelli con compiti propriamente amministrativi e garantendo — salvo quanto stabilito dal numero 6) del presente articolo — la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'Amministrazione della giustizia, od anche dei Magistrati di qualsiasi ordine o qualifica.

Saranno previste apposite norme atte ad assicurare il coordinamento funzionale tra l'attività giurisdizionale e l'attività tecnico-giudiziaria ed amministrativa ».

2. 25

BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

« Il riordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa o connessi con le attribuzioni ed il funzionamento degli organi e degli uffici giudiziari, da quelli relativi agli istituti penitenziari o aventi compiti propriamente amministrativi e garantendo la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati e dei funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'Amministrazione della Giustizia.

Saranno previste apposite norme atte ad assicurare il coordinamento funzionale tra la attività giurisdizionale e l'attività tecnico-giudiziaria ed amministrativa ».

2. 40

CAROLLO

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il riordinamento dei servizi e degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo i servizi e gli uffici con compiti amministrativi e garantendo un articolato rapporto tra attività amministrative e attività giurisdizionali con la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e nel rispetto delle prerogative del Ministro di grazia e giustizia ».

2. 20

MAFFIOLETTI, MODICA, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, ABENANTE, VIGNOLO

Al penultimo comma aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « Eguale criterio sarà seguito per gli uffici e i servizi periferici sì da preporre a quelli con compiti sostanzialmente amministrativi funzionari delle relative carriere direttive ».

2. 41

ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI, BROSIO, ROBA, BALBO

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il Governo è delegato, altresì, ad emanare apposite norme relative al Consiglio Superiore della Pubblica amministrazione per:

a) ampliarne la competenza consultiva alle questioni in ordine all'organizzazione, al funzionamento ed al perfezionamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni, esclusi gli enti pubblici economici, al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

b) modificarne la composizione al fine di istituire una terza sezione, nella quale sia assicurata una adeguata rappresentanza delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali a carattere nazionale, esclusi quelli economici, e sia garantita la rappresentanza sindacale del relativo personale nella medesima proporzione prevista dalle vigenti disposizioni;

c) assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali e prevedere altresì la nomina di membri supplenti ».

2. 43

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Faccio presente che l'emendamento 2. 43 del Governo, testè letto, sostituisce l'altro avente lo stesso numero, pubblicato in precedenza.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B U C C I N I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, propongo alcune modifiche, a nome dei Gruppi di maggioranza, al testo dell'emendamento 2. 34.

Al primo comma, laddove si dice che possono essere chiamati a far parte del Gabinetto anche soggetti estranei all'amministrazione dello Stato per non oltre un quinto, proponiamo che si dica: « per non oltre un sesto ».

Proponiamo poi che nel periodo: « Nell'ambito del Gabinetto dovrà prevedersi l'articolazione di un apposito ufficio... » la parola: « dovrà » venga sostituita con la parola: « potrà ».

Il terzo comma dell'emendamento dice: « Il numero dei componenti del Gabinetto sarà determinato in relazione alle strutture organizzative, centrali e periferiche, di ciascun Ministero nonchè alle funzioni di ciascun Ministro ». Noi proponiamo di sostituire questo comma col seguente: « Il numero dei componenti del Gabinetto sarà proporzionato alle strette esigenze di organizzazione e di studio, alle strutture centrali e periferiche nonchè alla sfera di attribuzioni e competenze di ciascun Ministero o di ciascun Ufficio cui è preposto un Ministro senza portafoglio ».

All'ultimo comma, laddove si parla delle segreterie dei ministri e dei sottosegretari, proponiamo di sostituire le parole: « non possano superare il terzo » con le parole: « non possano superare il quarto ».

Pertanto, in relazione alle suddette modifiche, il testo dell'emendamento 2. 34 risulterebbe del seguente tenore:

Al primo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

« Fermi restando i poteri direttivi, di coordinamento, di avocazione, di controllo e di organizzazione spettanti al Ministro, le attribuzioni operative delle amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; le attribuzioni relative all'esercizio dei compiti di indirizzo, di sviluppo, di coordinamento, di elaborazione legislativa, nonchè di studio o programmazione sono assegnate ad appositi uffici facenti parte del Gabinetto, che verrà adeguatamente ristrutturato prevedendo che possano essere chiamati a farne parte anche soggetti estranei all'amministrazione dello Stato per non oltre un sesto, di cui due a livello dirigenziale. Nell'ambito del Gabinetto potrà prevedersi l'articolazione di un apposito ufficio con compiti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, spettante al Consiglio dei ministri, in relazione alle attività amministrative delle Regioni.

Il Gabinetto coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'esercizio dei suoi poteri e si avvale della collaborazione di tutti gli uffici.

Il numero dei componenti del Gabinetto sarà proporzionato alle strette esigenze di organizzazione e di studio, alle strutture centrali e periferiche, nonchè alla sfera di attribuzioni e competenze di ciascun Ministero o di ciascun ufficio cui è preposto un Ministro senza portafoglio.

Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Ministro, fra dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o ad essa equiparata o equiparabile, o tra professori universitari di ruolo, nonchè tra esperti anche estranei, previa intesa, in quest'ultimo caso, con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Saranno altresì ristrutturate le Segreterie particolari dei Ministri con gli annessi Uffici stampa, e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, delle quali saranno definiti i com-

piti e le attribuzioni con netta distinzione rispetto a quelli del Gabinetto. Le dotazioni di personale saranno adeguate alle effettive esigenze di servizio con la previsione che gli estranei all'Amministrazione dello Stato non possano superare il quarto della dotazione medesima ».

Dichiaro inoltre di ritirare l'emendamento 2.23, in precedenza accantonato, e di presentare in sua sostituzione il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 114 relativo al riordino della pubblica amministrazione,

in relazione ai poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e organizzazione spettanti ai Ministri ed alla possibilità di assegnare ad appositi uffici del Gabinetto attribuzioni per lo studio, indirizzo, programmazione ed elaborazione legislativa;

in relazione, altresì, alla costituzione delle segreterie personali dei Ministri,

invita il Governo a limitare il contingente del personale da assegnare ai Gabinetti ed alle segreterie secondo rigorosi criteri di indispensabilità; nonchè a contenere — cercando di non superare i limiti delle determinazioni attuali — il contingente del personale beneficiario del compenso straordinario di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

1.

BUCCINI

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, vorrei porre una questione...

P R E S I D E N T E . Una questione regolamentare?

P E R N A . È una questione che non so ancora se debbo formalizzare come richiamo al Regolamento. Si tratta di questo. Abbiamo accertato che c'è un nuovo te-

sto dell'emendamento 2.43 presentato dal Governo, quello che riguarda il Consiglio superiore della pubblica amministrazione (ne parlo adesso perchè la questione riguarda il complesso degli emendamenti). Ora il senatore Buccini chiede di poter proporre un sub-emendamento ad altro emendamento accantonato e non modificato.

A questo punto i testi accantonati non sono più gli stessi che erano stati presentati quando si è fatta la discussione sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati. L'articolo 100 del Regolamento, comma nove (ricordo a me stesso, come si dice con ipocrisia fra avvocati) prescrive che « su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta... Esaurita la discussione, il relatore ed il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo ».

In questo caso la discussione era chiusa, perchè il relatore e il Governo avevano già replicato su tutti gli emendamenti, e si era in sede di dichiarazioni di voto. Gli emendamenti che risultano accantonati sono stati accantonati nel momento in cui si doveva passare alla loro votazione. Ora, se vengono riproposti quelli non modificati, si deve dare atto dell'esistenza di una ragione politica. Ma siccome l'emendamento 2.43 del Governo è stato modificato nel suo testo e non lo si è potuto discutere, domando se è possibile votarlo senza riaprire la discussione.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, la Presidenza darà la facoltà di parlare ai senatori che vorranno prendere la parola sugli emendamenti in questione.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, abbiamo criticato nella seduta precedente la indeterminatezza del testo proposto dal Governo a proposito della consistenza numerica e della struttura dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri. L'altra volta abbiamo discusso, anche vivacemente, il testo dell'emendamento proposto dal Governo sotto due profili. Il primo è che, se non abbiamo nessuna obiezione nè di principio nè pratica, per i motivi esposti e contenuti nelle stesse nostre proposte migliorative che sono state respinte, a che si creino uffici che invece di chiamarsi direzioni generali o divisioni abbiano un'altra denominazione (si chiamino essi uffici studi, programma o quel che si vuole, ci possono benissimo essere), deve essere però chiaro che il personale addetto a questi uffici, anche se ovviamente legato da un rapporto di più stretta collaborazione con il ministro responsabile, è un personale come quello di tutti gli altri uffici e deve fare il suo regolare orario di servizio. Anzi, proprio perchè si deve sforzare di pensare molto, non si può pretendere che pensi 12 o 13 ore al giorno; dovrà riposarsi per ricostituire le proprie capacità intellettuali.

Seconda questione: a parte quello che sta accadendo ora nei Gabinetti di alcuni ministeri (cosa per la quale abbiamo richiesto un esame apposito della 1ª Commissione permanente), abbiamo attualmente una normativa, certo insufficiente, ma che comunque stabilisce alcuni criteri; quella contenuta nell'articolo 19 della legge sul famoso assegno perequativo, dove si dice che il personale addetto ai Gabinetti dei ministri (anche se si usa una formula generica perchè la parola « Gabinetto » non ha una qualificazione giuridica precisa nel nostro ordinamento), se dipendente dallo Stato, deve essere contenuto in un contingente apposito, prestabilito sulla base delle persone addette a quell'ufficio con apposita destinazione. Questo contingente, per di più, deve essere approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri previ vari concerti e previo parere del Consiglio dei ministri. Sarà una norma insufficiente, ma c'è.

Ora ci si propone di dare delega al Governo per cambiare questo congegno e unicamente per dire, con il sub-emendamento proposto dai colleghi socialisti, che il numero delle persone estranee all'amministrazione che verrebbero a far parte di quel complesso (Gabinetti, segreterie particolari e uffici studio) non potrebbe superare di una certa percentuale il totale. Ma il totale qual è? Attualmente sappiamo che, seppure con norme di incerta applicazione e non molto chiare, possono far parte di questi uffici che sono più vicini alla diretta responsabilità del ministro un numero di persone dell'amministrazione dello Stato che siano quelle destinate con apposito provvedimento e che in rapporto a questo si fanno una serie di operazioni. Si possono poi avere determinate consulenze esterne. Adesso, invece, si vorrebbe fissare il principio che in tutti questi uffici allargati agli uffici studio ci sia la possibilità di mettere un terzo, un quinto, un sesto o non so che percentuale di persone estranee all'amministrazione senza configurare in alcun modo il limite nel quale debba e possa essere contenuto il numero degli appartenenti all'amministrazione. Di talchè si potrebbe supporre — e ci sono casi simili — l'esistenza di Gabinetti e uffici studio paralleli composti di 500 persone in un ministero, un sesto o un quinto delle quali sarebbero estranee all'amministrazione.

È mai possibile che all'ultimo momento, esaurita la discussione generale dell'articolo e dopo tanto contrasto su questo punto, si debba insistere sull'argomento? È mai possibile che non si voglia capire che si possono benissimo istituire degli uffici studio purchè siano regolati secondo le norme generali della pubblica amministrazione e che sarebbe meglio, per carità di patria, riservare tutta la materia dei Gabinetti alla legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri? Tanto più che non c'è nessuna urgenza, dal momento che questa è una legge di delega, e quindi se la maggioranza ha la volontà e la capacità di risolvere questo anoso problema lo può fare con una legge di immediata efficacia, se è in grado di presentarla.

Vorremmo quindi caldamente pregare il Governo e i colleghi del Gruppo socialista di limitare questa normativa, se la vogliono mantenere, agli uffici studio, purchè ci sia l'intesa che questi uffici funzionino secondo il regolare orario di servizio e secondo i normali adempimenti e doveri di tutti i pubblici impieghi.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, mi limiterò ad un brevissimo intervento, dal momento che già quando si è accantonato l'emendamento 2.34 noi repubblicani avevamo esposto, per bocca del collega Mazzei, le nostre riserve e avevamo fatto presente che stiamo trattando uno degli argomenti più preoccupanti, cioè il pericolo di una proliferazione burocratica crescente, grave e spesso incontrollata *a latere*. E noi non vogliamo il crescere e lo strapotere di una burocrazia, se mi consentite, della *main gauche*, che si trova nei Gabinetti dei ministri, nelle segreterie particolari e così via. Per questa ragione avevamo detto che saremmo stati in grave imbarazzo nell'accettare questo emendamento ove non si fossero soddisfatte due esigenze: innanzitutto di stabilire che il Gabinetto del ministro non deve avere tanta ampiezza e tanto accentramento di funzioni da diventare un vero e proprio ministero nel ministero, con degradazione dei compiti normalmente, anzi istituzionalmente, spettanti alle direzioni generali e agli organismi ordinari del ministero; in secondo luogo, che non deve essere consentita, come ho già detto, tutta una proliferazione burocratica. Se ne preoccupano i colleghi socialisti, in quanto, col subemendamento del senatore Buccini, prevedono la riduzione dal terzo al quinto. Ma non fissano l'entità di riferimento, onde è da osservare che il terzo di un milione è 333.000, ma se i milioni sono due, il terzo ascende a 666.000.

Ecco perchè, signor Presidente, senza ulteriormente tediare l'Assemblea, insisto sulla nostra riserva al riguardo, a meno che

dell'emendamento 2.34 non rimanga in piedi solo la prima parte, riservandosi il Parlamento di disciplinare in altro momento tutta la parte che riguarda i Gabinetti ministeriali e le segreterie particolari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2.34 nel testo modificato.

A G R I M I , *relatore*. Per quanto riguarda le modifiche illustrate dal senatore Buccini mi rimetto al Governo, facendo solo qualche osservazione in ordine alla discussione fin qui svolta. Mi pare che le modifiche vengano incontro a quanto l'Assemblea aveva auspicato: stringere, cioè, in limiti più contenuti la portata dell'emendamento governativo. Esse, infatti, sono tutte in senso restrittivo: là dove si parlava di un quinto, si stabilisce un sesto; là dove si stabiliva l'obbligo di costituire un ufficio, se ne sancisce soltanto la possibilità. Ciò è logico perchè è inutile istituire uffici per l'indirizzo e il coordinamento delle attività regionali in ministeri che con le regioni non hanno niente a che vedere.

È restrittiva infine l'ultima parte con la quale si propone di ridurre da un terzo ad un quarto dell'intero il personale estraneo delle segreterie particolari. Si propone poi, in ordine alle strutture organizzative, una dizione più severa rispetto al testo proposto dal Governo. Mi pare, quindi, che tali modifiche vengano incontro alle esigenze per cui venne accantonato l'esame di questa materia.

Al senatore Perna devo dire che il totale su cui saranno conteggiate le aliquote proposte sarà contenuto nella legge delegata, la quale, ministero per ministero, stabilirà l'organico di ogni ramo dell'amministrazione, compreso l'organico del Gabinetto che oggi nessuna legge stabilisce. Perciò, mentre oggi — non so, poi, se esistano nella realtà — si può parlare di Gabinetti con 200-300 addetti, domani dovrà stabilirsi, ad esempio, che il Gabinetto del Ministero della marina mercantile ha un numero di posti di organico (mettiamo 40) determinati per legge ed il sesto sarà calcolato in base a quel numero. Così per ogni altro Ministero.

Altra precisazione devo fare per quel che riguarda i compensi per lavoro straordinario eccezionale. Non è che tutti coloro che sono addetti ai Gabinetti percepiscano lo straordinario eccezionale, quel compenso cioè che deriva dal citato articolo 19. Tale diritto spetta solo a coloro che il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa col ministro del tesoro, include in un particolare elenco. Non è vero, quindi, che lo straordinario eccezionale verrà concesso a tutti: lo sarà solo in favore di coloro che ne saranno ritenuti meritevoli.

Sono quindi favorevole alle modifiche proposte all'emendamento 2. 34.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, dichiaro innanzitutto di accettare le modifiche proposte dal senatore Buccini all'emendamento 2. 34. Desidero solo rispondere alle osservazioni che sono state sollevate.

Anzitutto dissi già l'altra volta che il testo dell'emendamento 2. 34 era solo nominalmente del Governo, ma che in realtà era un testo della maggioranza che sostituiva un originale emendamento molto più semplice del Governo. La maggioranza ha chiesto poi di riconsiderare la questione. Ora attraverso le proposte del senatore Buccini si introducono delle varianti che io accetto.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Perna vorrei che fossero tenuti presenti due aspetti che sono separati: la questione della composizione del Gabinetto, degli uffici eccetera e la questione dell'indennità delle ottanta ore straordinarie, contemplata dalla legge che ha ricordato poco fa il senatore Perna, cioè quella dell'assegno perequativo (articolo 19) di cui abbiamo già avuto modo di occuparci anche l'altra volta. Anche attualmente in applicazione di questa legge il Presidente del Consiglio, dal momento che egli decreta di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro interessato del settore, non ha compreso nell'elenco del-

le persone cui attribuire questa indennità straordinaria di ottanta ore tutti i componenti dei Gabinetti o delle segreterie: la legge dice chiaramente che questo straordinario deve essere riservato a coloro che per essere particolarmente vicini al ministro e quindi impegnati negli orari che fa il ministro devono essere compensati in tal modo. Ma già ora tale compenso non va a tutti i componenti dei Gabinetti o dell'ufficio stampa o delle segreterie. Questa è una cosa nettamente separata.

Capisco che possa nascere il sospetto in qualcuno: voi allargate i Gabinetti e con ciò stesso attribuite a tutti questa indennità. No. (*Interruzione del senatore Perna*). Tanto è vero che ho sott'occhio — e credo che l'abbiano anche i senatori — un ordine del giorno sempre del senatore Buccini che affronta questo particolare aspetto delle 80 ore e dice che il Governo si deve limitare anche per il futuro al numero delle persone contemplate nei decreti attualmente fatti dal Presidente del Consiglio.

Ora vengo all'altra questione, cioè quella della composizione del Gabinetto, del numero degli uffici e delle preoccupazioni che si possono avere per un eccessivo loro allargamento.

Ebbene, dissi già in quest'Aula che la caratteristica del punto 3) è di creare a fianco delle direzioni generali a carattere operativo degli uffici studio e di promozione, che non esistono nella legislazione vigente dello Stato italiano per quanto riguarda i ministeri. È un'esigenza da tutti riconosciuta. Quindi il punto 3) istituisce questi uffici, dove occorrono naturalmente, compreso quello di coordinamento dell'attività delle regioni, e li colloca, per una ragione di coordinamento, entro l'ambito del Gabinetto. Questo è il significato del punto 3). Mi pare che sia una esigenza funzionale. Essendo nell'ambito del Gabinetto, non si tratta di uffici che vanno per conto loro, bensì di uffici coordinati e che collaborano direttamente col ministro.

Capisco la preoccupazione di non ingigantirne il numero; ma allora che cosa deve fare la delega? O stabilisce il numero ministero per ministero, oppure mette un nu-

mero indiscriminato uguale per tutti i ministeri. È ovvio, infatti, che esistono ministeri che hanno conservato molte funzioni operative, altri che ne hanno conservate poche. Ci sono ministeri poi che hanno grossi problemi di orientamento e di studio, come può essere il Ministero del bilancio, ed altri che ne hanno di limitati al proprio settore specifico. Pertanto la legge di delega non può dare che una direttiva e non può porre delle cifre.

Il senatore Buccini si è fatto interprete di questa preoccupazione rafforzando il criterio direttivo; nel sub-emendamento che abbiamo letto poco fa ha aggiunto che il numero dei componenti il Gabinetto sarà proporzionato alle strette esigenze di organizzazione e di studio, alle strutture centrali e periferiche — perchè ci sono ministeri che hanno le strutture periferiche ed altri che non le hanno — nonchè alla sfera di attribuzioni e competenze di ciascun ministero o, se si tratta di ministro senza portafoglio, di ciascun ufficio cui è preposto un ministro senza portafoglio.

Mi pare che la preoccupazione di ridurre al minimo ci sia stata assieme a quel tanto di elasticità che dipende dalla varietà disparata dei ministeri per cui non è possibile mettere delle cifre, ma dare un criterio...

B O L D R I N I . Varietà delle correnti!

G U I , *Ministro senza portafoglio.* Perchè portiamo le cose su questo terreno? (*Interruzione del senatore Perna*). Noi valutiamo le cose seriamente ed obiettivamente. Credo che l'orientamento che ha fornito il senatore Buccini con le sue modifiche sia soddisfacente per cui l'accetto e penso che queste indicazioni possano soddisfare anche le preoccupazioni del senatore Cifarelli, che teme sovrastrutture e sovrapposizioni di novità che appesantiscono l'apparato dello Stato.

Cosa c'è qui di nuovo? C'è la previsione giuridica che presso i ministeri possano essere istituiti degli uffici studio. Previsione di ordine giuridico che non c'è nel nostro ordinamento per cui tali uffici studio ora sono abborracciati, frutto in qualche caso

di espedienti, mentre qui si cerca di dare una disciplina nuova e di regolamentare il problema.

B A C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Onorevole Presidente, nella scorsa seduta ebbi l'occasione di esprimermi in senso contrario all'emendamento proposto perchè si veniva a creare una sovrastruttura di carattere burocratico che avrebbe inceppato il funzionamento dei ministeri. Ho riflettuto sulla norma che viene sottoposta al nostro esame e sono andato a vedere i precedenti. Non mi sono reso conto di quali siano le ragioni che hanno indotto il proponente a modificare la diversa norma che era stata in precedenza emanata con la legge 775: essa diceva che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno decreti relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie. « Nell'emanazione di tali norme » — aggiungeva — « dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, e all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1974, n. 1100 ».

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo articolo il quale stabilisce che i Gabinetti e le segreterie particolari collaborano all'opera personale del ministro o del sottosegretario di Stato ma « non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi nè sostituirsi agli stessi ». Ecco la ragione della norma: non intralciare il lavoro. Infatti i Gabinetti — sui gabinettisti c'è una letteratura ampia, talvolta anche umoristica — hanno sempre costituito un intralcio al funzionamento della pubblica amministrazione, perchè tendono a travalicare dai loro compiti.

Noi, con la norma sottoposta alla nostra approvazione, creiamo la figura del ministro che regna ma non governa. Il primo comma infatti dice che, fermi restando i poteri direttivi spettanti al ministro, le attribuzioni relative all'esercizio dei compiti di indirizzo, di sviluppo, di coordinamento nonchè

di studio sono assegnate ad appositi uffici facenti parte del Gabinetto. Non capisco la differenza tra i poteri del ministro e l'esercizio dei poteri medesimi: si viene a creare la figura nuova del ministro irresponsabile che — come dicevo prima — regna ma non governa.

Pertanto siamo di fronte ad una innovazione grave che costituirà un intralcio, una bardatura che metterà l'amministrazione in ginocchio (oggi già lo è per un complesso di fattori che potremo analizzare: molti di essi sono di generale conoscenza); in sostanza con l'allargamento dei poteri dei Gabinetti sarà intralciata l'opera degli uffici operativi veri e propri che sono le direzioni generali.

Un altro punto che mi conferma nel mio parere negativo è il fatto che sia stato previsto il ricorso all'opera del professore universitario in maniera specifica; così, dopo l'era dei consiglieri di Stato e dei magistrati, avremo l'era dei professori universitari e, a dire il vero, i professori universitari (e dico questo con il massimo riguardo nei confronti dei colleghi qui presenti che svolgono questa prestigiosa, magnifica funzione nell'ambito della società) non hanno dato una grande prova di idoneità quando sono stati utilizzati negli uffici direttivi. Non voglio fare nomi, ma li vediamo ogni giorno. Come si fa a parlare in una norma di questo genere di « professori universitari »? Sarebbe meglio parlare, ad esempio, di dipendenti dello Stato di grado 4°, anche se ben sappiamo che sono sempre di estrazione partitica. Abbiamo degli esempi quotidiani che dovrebbero indurci ad una riflessione. Anche questo quindi è un punto per il quale mi confermo nel mio parere negativo.

Per quanto riguarda l'ultimo comma vorrei fare osservare che purtroppo i sottosegretari di Stato ed anche i ministri (qui si parla anche delle segreterie e se ne parla anche nella legge del 1924, la n. 1100 che poi è stata confermata da una serie di leggi successive, anche nel 1947, e dallo stesso testo unico sul personale) non hanno soltanto il segretario particolare ma hanno anche il capo della segreteria, il che rappre-

senta una irregolarità su cui richiamo l'attenzione di chi poi dovrà attuare questa norma qualora per disavventura dovesse essere approvata.

Volevo portare queste osservazioni all'attenzione dei colleghi perchè non si rendano responsabili di un ulteriore aggravamento della situazione della pubblica amministrazione. Con questa norma (ed è questa una immagine che rispecchia la realtà) il ministro sarà come un regnante che regna ma non governa.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale darà quindi voto negativo all'emendamento 2.34 nel testo modificato.

Z U C C A L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A . Poche parole, signor Presidente, perchè non intendo prolungare oltre il lungo dibattito che si è svolto su questo argomento; poche parole soprattutto per lumeggiare un atteggiamento del Gruppo socialista che può apparire distorto in relazione alle osservazioni (alcune fondate, alcune meno) che sono state fatte in quest'Aula durante la discussione generale.

È lungi da noi l'idea di fare dei Gabinetti un coacervo di burocrati più o meno con sinecure speciali per servire sottopoteri e rapporti clientelari o cose di altro genere. È lungi da noi questa idea... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Quando sarete voi al Governo vedrete cosa accadrà...

B U F A L I N I . È una vergogna!

Z U C C A L A . Lasciatemi esprimere la nostra idea... (*vivaci commenti e ripetute interruzioni dall'estrema sinistra*)... che può darsi che abbia una origine non perfettamente corretta, ma l'indirizzo che vogliamo dare a noi è sembrato corretto, ed è questo. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Vi prego di ascoltarmi: posso dire cose giuste e posso dire cose sbagliate. (*Interruzione del senatore Perna*). Non è questo il nostro intendimento. Il nostro intendimen-

to nasce dall'esperienza dalla quale si evince che il potere politico, rappresentato dal ministro, non sempre riesce ad imprimere ai ministeri, proprio per le vecchie incrostazioni che questi ministeri hanno — così come è stato affermato dal Ministro — quella spinta necessaria di indirizzo politico che sia prevalente rispetto a certe strutture burocratiche che paralizzano qualche volta l'attività dell'indirizzo politico. Può darsi che un ministro bravo riesca a superare queste barriere che vengono create artificialmente, ma questa è l'eccezione; nell'esperienza (e potrei citare dei casi) si è dimostrato che a volte l'indirizzo politico viene sopraffatto da resistenze o da remore che consapevolmente o inconsapevolmente vengono poste da un certo potere burocratico proprio perchè il potere politico non ha sufficienti mezzi e strumenti per far prevalere un determinato indirizzo.

Noi non proponiamo certo di ingigantire i Gabinetti dei ministri, non proponiamo certo di impinguare il numero di coloro che vi affluiscono. Ci siamo fatti carico di questo con l'ordine del giorno che proponiamo e ci faremo carico di sostenere questa tesi nella Commissione parlamentare che in base all'articolo 10 sarà costituita...

CIPOLLA. Sono cose che peseranno sul contribuente...

ZUCCALA. Ci faremo carico di non pesare sul contribuente; ma daremo al contribuente la garanzia di un indirizzo politico che, se sarà attuato in base ai processi riformatori di cui noi, onorevoli colleghi, siamo fra i protagonisti nel paese, potrà realizzare veramente una maggiore coerenza.

Questa è la sola ed unica ispirazione che ci ha consigliato di dare al ministro la possibilità di avere attrezzature sufficienti per poter realizzare gli indirizzi; non ce n'è nessun'altra. Per il resto, coerenti come siamo alle osservazioni che sono state qui fatte e che accogliamo, non solo le troverete nell'ordine del giorno presentato dal collega Buccini, ma le troverete come fermo e costante atteggiamento del Gruppo socialista

sia qui, sia nella competente Commissione parlamentare che elaborerà poi la legge delegata.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Maffioletti, Perna, Modica, Gadaleta, Fusi, Cebrelli, Germano, Maderchi, Marselli, Del Pace, Urbani, Giovannetti, Bruni, Cavalli, Calia, Piscitello, Bollini, Bacicchi, Piovano e Piva, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 2.34, nel testo modificato, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 2.34 nel testo modificato.

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albarello, Alessandrini, Antonicelli, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Azimonti,

Bacchi, Bacicchi, Balbo, Baldini, Barra, Bartolomei, Belotti, Benaglia, Bertola, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bianchi, Boldrini, Bollini, Bonazzi, Bonino, Borraccino, Borsari, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo,

Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Carollo, Carraro, Cassarino, Cavalli, Cebrelli, Chiaromonte, Cifarelli, Cipolla, Colajanni, Colella, Colleselli, Corba, Cossutta, Costa, Cucinelli,

Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Sanctis, De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Ermini,

Fabbrini, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Forma, Fusi,

Gadaleta, Garavelli, Garoli, Gattoni, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo,

Lanfrè, La Penna, Leggieri, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini, Marangoni, Marcora, Mari, Mariani, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mazzarolli, Mazzoli, Merloni, Mingozi, Modica, Moneti, Montini,

Niccoli, Noè,

Oliva,

Pacini, Papa, Patrini, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pella, Pellegrino, Peluso, Pepe, Perna, Petrone, Picardi, Pinna, Piovano, Pisciello, Pittella, Piva, Poerio, Pozzar,

Romagnoli Caretoni Tullia, Rosati, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Sica, Signori, Specchio, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi Franco, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Tiriolo, Torelli, Treu,

Urbani,

Valenza, Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Veronesi, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zavattini, Ziccardi, Zuccolà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Martinelli, Tanga.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 2.34 nel testo modificato:

Senatori votanti	190
Maggioranza	96
Favorevoli	91
Contrari	95
Astenuti	4

Il Senato non approva

(Vivissimi applausi dall'estrema sinistra).

Ripresa della discussione

BUCCHINI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'ordine del giorno da me presentato in sostituzione dell'emendamento 2.23.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.7, presentato dal senatore Bac-

chi e da altri senatori. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere.

AGRIMI, relatore. Onorevole Presidente, il parere — già espresso — sull'emendamento 2.7 è contrario.

GUI, Ministro senza portafoglio. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bacchi, mantiene l'emendamento?

BACCHI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2.7, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

AGRIMI, relatore. Il parere del relatore è contrario perchè mi pare più articolato e meglio disposto il testo della Commissione.

GUI, Ministro senza portafoglio. Concordo con il relatore.

BACCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCHI. La rimeditazione che abbiamo compiuto con l'accantonamento di questo articolo mi ha confermato nella convinzione che l'istituzione di uffici studi — che in linea di principio ritengo opportuni — nelle forme e modalità indicate nella norma sottoposta al nostro esame si traduca in una ulteriore bardatura presso i ministeri rendendo difficile l'andamento degli uffici generali. Ecco perchè, pur ritenendo che sia necessario dare una struttura più completa e funzionale agli uffici studi che

ora sono, come ha detto il Ministro, un po' abborracciati, penso sia preferibile ridurli a proporzioni più ragionevoli, per metterli in condizione di dare al ministro una effettiva collaborazione sia attraverso l'opera diretta di funzionari sia avvalendosi di collaborazioni esterne nella misura consentita e ragionevole che sarà stabilita da ogni singolo ministero.

Ovviamente questi uffici dovranno avere, sia per il rango, sia per le particolari modalità cui devono ispirarsi, un ruolo non eccedente determinati limiti. Riteniamo che con il nostro emendamento gli uffici avrebbero una struttura più confacente e più funzionale. Pertanto confermiamo la nostra proposta perchè ci sembra di compiere in tal modo un'opera utile alla pubblica amministrazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.26, presentato dal senatore Murmura. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

A G R I M I , relatore. Ho già espresso parere contrario sull'emendamento Murmura e lo confermo.

G U I , Ministro senza portafoglio. Anch'io ho già espresso parere contrario e lo mantengo, in quanto preferisco la formulazione più corretta dell'emendamento 2.25 del senatore Buccini.

D E S A N C T I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A N C T I S . Signor Presidente, mi scuso preventivamente di essere costretto a rifare la dichiarazione di voto dopo che

già ne avevo fatta una la scorsa seduta, non perchè il Regolamento non me lo consenta ma perchè stiamo per votare dopo l'accantonamento di questo e di altri emendamenti riguardanti la ristrutturazione e la riorganizzazione del Ministero di grazia e giustizia, accantonamento che era avvenuto perchè l'onorevole Ministro ci aveva promesso chiarimenti sostanziali a questo riguardo.

Non so se debba rilevare (l'ho cercato prima con gli occhi in Aula) l'assenza fra l'altro del senatore proponente, l'onorevole collega Murmura, il quale aveva tanto insistito nella scorsa occasione perchè si votasse il suo emendamento; oggi non c'è e l'emendamento è ugualmente posto in votazione. Il collega Bonino dice comunque che il senatore Murmura era nei corridoi del nostro palazzo Madama e questo mi consente, sia pure rapidamente, di avanzare una denuncia che ha un significato molto preciso, onorevole Ministro. In ordine a questo argomento cioè abbiamo il proponente di un emendamento che è estremamente importante, il quale non fa sentire la sua voce oggi nel momento della sua votazione. Signor Presidente, non sto facendo una questione di procedura ma sto facendo, secondo il mio modo di vedere, una valutazione politica della singolare e paradossale situazione che si sta verificando a questo riguardo in Aula in ordine ad un argomento sul quale sappiamo che nell'ambito della coalizione di maggioranza i pareri sono particolarmente divisi, che il Governo non ha a questo punto le idee chiare mentre da parte nostra riteniamo che l'interesse obiettivo in ordine alla ristrutturazione del Ministero di grazia e giustizia possa e debba essere compiuto attraverso la votazione favorevole dell'emendamento Murmura, il quale è fra l'altro presentato — anche questa è una valutazione politica — da parte di un collega che fa parte della maggioranza governativa.

Fatte queste brevissime osservazioni, non starò a ripetere ciò che è già agli atti, cioè il parere da me espresso a nome del mio Gruppo nella scorsa occasione, che costituisce la conferma del nostro voto favorevole

all'emendamento Murmura che troviamo il più positivo di tutti rispetto al problema di cui ci siamo in questo momento occupati.

PRESIDENTE. Non essendo presente in Aula il senatore Murmura, chiedo se qualche senatore fa proprio l'emendamento 2.26.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, l'altra volta dichiarammo di votare a favore di questo emendamento pur preferendo il nostro testo. A questo punto facciamo nostro l'emendamento Murmura.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, ero convinto che questo emendamento sarebbe stato dichiarato decaduto. Non avevo visto in aula il senatore Murmura. Ecco perchè non avevo chiesto la parola in questo dibattito. Mi vedo però costretto a domandarla, perchè già presi posizione al riguardo durante la precedente seduta.

Debbo dire che non posso votare a favore di questo emendamento almeno per una parte, laddove si dice che la ristrutturazione deve riguardare anche gli uffici periferici.

Ora, la posizione che noi repubblicani abbiamo espresso in quest'Aula è sintetizzabile nella seguente frase: i magistrati devono fare i magistrati nelle sedi, negli uffici, nelle funzioni giurisdizionali. Il che significa che devono andar via dal ministero. Questo però non vuol dire che negli uffici giudiziari, come per esempio la procura della Repubblica o il tribunale, si debbano creare due poteri contrapposti, quello del magistrato e quello del dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria. Questa distinzione sarebbe dannosa per l'amministrazione della giustizia.

Ecco perchè, onorevole Presidente, modificando la mia precedente presa di posizione, non voterò a favore dell'emendamento Murmura.

TEDESCHI FRANCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI FRANCO. Onorevole Presidente, anche noi abbiamo attentamente valutato questo emendamento del senatore Murmura e riteniamo che rispetto ai problemi oggetto del nostro esame sia un emendamento da considerare con molta serietà. Ora, nonostante alcune preoccupazioni, di cui si è reso interprete poc'anzi lo stesso senatore Cifarelli, rispetto ai problemi che potrebbero insorgere negli uffici periferici dell'amministrazione della giustizia, riteniamo che l'emendamento possa essere da noi esaminato con favore. Pertanto, come Gruppo socialista democratico voteremo a favore dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Murmura e fatto proprio dal senatore Maffioletti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo ora alla controprova.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.25, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

AGRIMI, relatore. Vorrei esprimere un parere largamente favorevole, prospettando però al senatore Buccini l'opportunità delle seguenti modifiche: che nella prima e seconda riga dell'emendamento vengano soppresse le parole « e periferici », che alla sesta e settima riga l'espressione « nonchè degli istituti penitenziari e quelli » venga sostituita con l'altra « da quelli » e che l'ul-

tima parte del primo comma, dopo le parole « alle corrispondenti funzioni dirigenziali » venga così modificata: « di magistrati di qualsiasi ordine o qualifica e di funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'amministrazione della giustizia »; infine che sia soppresso il secondo comma dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, è d'accordo con le modifiche proposte dal senatore Agrimi?

B U C C I N I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.25, nel testo modificato.

G U I , *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, l'altra volta, esprimendo il parere, avevo già dato il mio consenso all'emendamento Buccini, consigliando alcune modifiche, tra cui quella relativa alla soppressione degli uffici periferici che è stata accettata e quella relativa agli istituti penitenziari. Quindi sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.25, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori, con le modifiche proposte dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 2.40, 2.20 e 2.41 sono preclusi. Passiamo all'emendamento 2.43, presentato dal Governo.

G U I , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro senza portafoglio.* Nella seduta scorsa avevo presentato un emendamento, sempre 2.43, con analogo contenuto. Durante la discussione però era stato osservato che esso non era sufficientemente chiaro, almeno come criterio direttivo per la delega. Perciò venendo incontro alle osser-

vazioni fatte in Senato ho presentato questo nuovo testo più articolato e che mi sembra più chiaro.

In sostanza si chiede che il Governo possa emanare norme relative al Consiglio superiore della pubblica amministrazione per ampliarne la competenza a tutta la pubblica amministrazione, non solo a quella dello Stato, costituendo una terza sezione in cui siano rappresentati particolarmente gli organi di enti pubblici (regioni, comuni, eccetera) con le medesime proporzioni delle altre due. Si chiede ancora di poter assicurare migliore funzionalità al Consiglio superiore, consentendo, tra l'altro, la nomina di supplenti. Le prime due sezioni del Consiglio superiore alcune volte non funzionano per impedimenti vari.

Mi sembra che l'emendamento sia di per sé sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore.* Mi associo interamente alle considerazioni svolte dall'onorevole Ministro.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Noi voteremo contro questo emendamento. Secondo il nostro parere, si può certo riconoscere la necessità di ampliare le competenze del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; però il problema nella dizione proposta è visto in una maniera inaccettabile in quanto si introducono probabilmente le rappresentanze di enti che dovrebbero essere sciolti. E poi che tipo di rappresentanze? I presidenti di quali enti porteremo a far parte del Consiglio superiore della pubblica amministrazione? Si parla nel testo di enti territoriali e ci si riferisce agli enti locali. Ora riteniamo pericoloso che un indirizzo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione si possa esprimere sui problemi degli enti locali con rappresentanze che

non sono democratiche rispetto alla presenza degli enti nella realtà nazionale, mentre non sappiamo neppure i criteri con i quali tali rappresentanze saranno determinate.

Così per quanto riguarda le regioni che hanno una potestà legislativa; ebbene, finché si tratta di esprimere pareri di natura consultiva circa la pubblica amministrazione, che però hanno un peso sull'indirizzo dell'attività del Governo, questa è una competenza propria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; ma per quanto riguarda il sistema delle autonomie che ha una sua definizione costituzionale, riteniamo che tale funzione del Consiglio superiore debba essere vista con riserva e per quanto riguarda la possibilità di istituire una sezione apposita i criteri con i quali viene composta non sono dettati in questo articolo di legge. Aggiungiamo inoltre che il problema vero è quello semmai di definire il ruolo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Nel primo capoverso al punto a) si parla di ampliarne la competenza consultiva in relazione ai problemi di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e questo è un problema che indubbiamente esiste sotto il profilo di rendere politicamente utile il voto del Consiglio superiore; molte volte infatti il Governo lo disattende, a volte non lo rende noto al Parlamento nelle forme che dovrebbe ed a volte nelle stesse Commissioni parlamentari si viene a conoscenza di questi pareri in ritardo; per cui certo v'è il problema della competenza, ma v'è anzitutto il problema di definire bene le funzioni e questo non può essere fatto per delega legislativa.

Si tratta di una serie di questioni di estrema delicatezza e di grande portata per un organismo di rilevanza costituzionale e non crediamo che questa problematica possa essere risolta con una delega che non garantisce il Parlamento neanche rispetto al problema degli enti locali e delle regioni, ed anzi rischia di creare un ulteriore problema di costituzionalità. Per queste considerazioni voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione

di voto, metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

L A N F R È. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, eravamo venuti alla seduta odierna ritenendo che l'aver l'onorevole rappresentante del Governo e l'onorevole relatore acconsentito all'accantonamento di alcuni emendamenti di non poco momento, anzi di notevole rilevanza, valesse a significare che quello spirito di collaborazione nella formulazione di questa legge che era prevalso in sede di Commissione ed anche in parte nelle scorse sedute in Aula potesse indurre le forze della maggioranza a venire incontro a critiche veramente fondate tanto che alcune di esse erano state fatte proprie anche da certi rappresentanti dei Gruppi di maggioranza; ci attendevamo che oggi, in apertura di seduta, l'onorevole Ministro esprimesse il parere del Governo sugli emendamenti accantonati, proponesse delle soluzioni di compromesso, quanto meno, e venisse incontro alle sollecitazioni che non erano certo fatte per esigenze di partito ma dettate dal desiderio, comune penso a tutti i Gruppi, di approntare uno strumento idoneo per dare finalmente corso a quella profonda, organica riforma della burocrazia che rappresenta una esigenza che è stata sempre sentita, da circa 100 anni, dall'unità d'Italia in poi, in periodo pre-fascista, fascista e post-fascista, senza che mai se ne sia venuti a capo con serietà, organicità e completezza secondo le aspettative della nazione.

Abbiamo invece, nostro malgrado, notato che ci siamo venuti a trovare di fronte ad un irrigidimento da parte governativa ed anche a dei ripensamenti o anche, mi si scusi il termine, ad uno squagliamento da parte di

rappresentanti della maggioranza che avevano espresso, in libertà di coscienza, la loro opinione nella scorsa tornata della discussione in Aula.

Per queste considerazioni e per il fatto che alcune nostre proposte — che riteniamo precipue sempre in ordine al miglior funzionamento dell'amministrazione, quale per esempio un riordinamento profondo dei ministeri finanziari ed economici che dovrebbero rappresentare il nucleo di tutta l'organizzazione centrale dello Stato, quale la mancata sensibilità che è stata dimostrata dalla maggioranza circa l'esigenza di non far proliferare determinati uffici centrali ed anche l'attentato aggiramento di canoni precisi per quanto riguarda la contabilità dello Stato — rappresentano a nostro avviso estrinsecazioni di una volontà politica negativa talmente grave, non possiamo in tutta coscienza fare altro che esprimere la nostra decisa opposizione che ovviamente si tradurrà nel voto negativo all'articolo 2 del disegno in esame.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Il Gruppo comunista voterà contro l'articolo 2 e devo brevemente motivare una posizione contraria che non attiene solo alla nostra posizione negativa nei confronti di una delega legislativa che, per i tempi, per le difficoltà, per l'iter che ha seguito, mostra che vi era la possibilità che il Parlamento legiferasse in questa materia in modo diretto. L'argomento che si usa in genere a favore delle deleghe legislative che, assieme ai decreti-legge, sono diventate un modo abnorme di legiferare è quello che i tempi del Parlamento sarebbero tempo lunghi. Questa legge delega invece, per le difficoltà politiche che ha fatto sorgere lungo il suo cammino travagliato, dimostra che anche i tempi di una delega legislativa quando non sono chiari gli indirizzi, non sono chiari gli obiettivi e vi sono problemi e contraddizioni da risolvere, sono assai lunghi e non vale quindi l'argomento della speditezza che viene spesso portato per

abusare della delega legislativa come metodo normale di legiferare. Questo, insieme con l'abuso dei decreti-legge, è diventato un problema per tutte le forze democratiche e per il Parlamento. La nostra non è soltanto una dichiarazione di contrarietà a questo modo abnorme e distorto di fare le leggi ma è anche una dichiarazione di contrarietà relativa ai contenuti dell'articolo 2. È un articolo che non ha avuto miglioramenti da una discussione che è stata pur fatta in quest'Aula principalmente da parte nostra, e che da altri settori non ha avuto il respiro politico che era necessario avesse un problema come quello della pubblica amministrazione. È un articolo il cui testo è rimasto quello elaborato nella sostanza dalla Commissione e gli emendamenti non hanno cambiato il suo impianto fondamentale. È un testo che non garantisce un riordino dei ministeri che abbia il respiro di una riforma, che tenga soprattutto conto dell'articolo 1 di questa legge. Con l'articolo 1 si conferisce delega al Governo per completare il trasferimento dei poteri alle regioni ed è una normativa di fronte alla quale ci siamo astenuti. Infatti ritenevamo positivo aver finalmente anteposto alla questione dei ministeri il problema delle regioni e questo rappresentava certamente un passo avanti...

T R E U . Dipende da dove si comincia.

M A F F I O L E T T I . Era un punto positivo purchè l'articolo 2 avesse preordinato una riforma dei ministeri coerente con il trasferimento di nuovi poteri alle regioni. Questo non è, perchè nell'articolo 2 si è voluto in sostanza mantenere un modello unico della organizzazione centrale che è l'impalcatura dei ministeri che si contrappone all'ordinamento statale quale è articolato nella Costituzione repubblicana. Se l'articolo 1 rappresenta la confessione legislativa che bisognava dare nuovi poteri alle regioni e che i decreti delegati del 1972 erano un'opera incompleta, l'articolo 2 dimostra una grave contraddizione rispetto a quella prima delega. Dobbiamo quindi esprimere un voto contrario che ribadisce una nostra opposizione alla delega legislativa nel suo insieme,

una opposizione confermata nel merito dal modo con il quale questa legge è andata avanti nella discussione che ha mostrato una sordità della maggioranza rispetto al problema di articolare diversamente l'organizzazione dello Stato e dei ministeri, in armonia con il completamento dei poteri alle regioni.

Come è proponibile quindi mantenere il vecchio impianto della delega, che si trascina dalla legge n. 249 e dalla legge n. 775 fino ad oggi, fino a questo disegno di legge n. 114, con lo stesso testo che riguarda l'organizzazione ministeriale invariata nel suo schema fondamentale, come se nulla fosse avvenuto, come se non ci fosse stato l'articolo 1 che mostra un convincimento della stessa maggioranza, un modo di procedere che tiene conto dell'ordinamento regionale, subito contraddetto da un testo che ripete gli schemi delle vecchie leggi, ripete lo schema iniziale di questa legge che era imperniato su una angusta e ristretta visione di riordino interno dell'amministrazione, senza alcun respiro che guardasse ai problemi delle regioni, con una visione aperta alla tematica e alle indicazioni della Costituzione repubblicana? L'articolo 2 è imperniato su una visione chiusa e ristretta, come se le questioni della pubblica amministrazione dipendessero da meccanismi da riordinare in astratto, racchiusi in se stessi, e non avessero invece bisogno di essere visti e modellati sulle norme della Costituzione.

Aver riconosciuto l'importanza prioritaria delle regioni e aver mantenuto nel contempo la norma dell'articolo 2 intatta, così come era nella versione precedente del disegno di legge n. 114, è una contraddizione che va denunciata e che ci spinge ad essere nettamente contrari a questo articolo 2, perchè è negativo in rapporto alle prospettive di un riordinamento e di una riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, che costituisce un nodo decisivo da sciogliere per la vita e lo sviluppo dell'ordinamento regionale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 nel testo

emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per porre una questione di natura quasi pregiudiziale.

Sento il dovere, anzi la necessità, onorevoli colleghi, innanzitutto di propiziarmi la vostra benevolenza perchè prendendo la parola su questo disegno di legge, il cui *iter* è stato lungo, tortuoso, tormentato e soprattutto, direi, stupefacentemente accidentato, non vorrei che la sorte fin qui infausta che l'ha accompagnato colpisse anche la proposta che intendo rivolgervi. Desidero illustrare una proposta di stralcio di alcuni articoli di questo disegno di legge ai sensi dell'articolo 101 del nostro Regolamento; ciò non tanto per far riconoscere, con questo mezzo procedurale, la giustizia degli atteggiamenti che abbiamo assunto in Commissione e per riproporre la nostra posizione, d'altronde testè riconfermata dal collega Maffioletti, che è di sfiducia nei confronti del Governo al quale non vogliamo concedere la delega legislativa, ma in particolare per trarre dalla recente esperienza che si è avuta anche qui in Aula un migliore consiglio circa l'ulteriore procedere dei nostri lavori.

Non faccio uso di questa facoltà per rendere più difficile od ostacolare il sollecito esame del disegno di legge, ma esattamente per il contrario: noi chiediamo lo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge perchè riteniamo che essi siano distinti dagli altri fin qui esaminati, discussi ed approvati, abbiano una loro autonoma rilevanza normativa e perciò possano e debbano essere stralciati e subire una trattazione e un procedimento diversi. A mio avviso, gli articoli 4 e 5 sono, sotto questo profilo, esemplari perchè circoscrivono e pongono in evidenza la peculiarità richiesta dall'articolo 101 del Regolamento, appunto quella dell'autonoma rilevanza normativa.

Innanzitutto tale condizione oggettiva, che attiene quindi alla proponibilità della richiesta, balza evidente dallo stesso oggetto della normativa che solo per derivazione logica può collegarsi con l'articolo precedentemente approvato. Le norme in esame infatti concedono al Governo di poter provvedere entro due anni dal termine testè votato, di cui al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, al riordinamento delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato ed alla trasformazione in amministrazioni ad ordinamento autonomo di quei servizi dei ministeri che sono almeno prevalentemente preposti alla produzione di beni o di servizi di carattere tipicamente economico o alla gestione di patrimoni.

Mi corre l'obbligo di dire subito che non interessa, ai fini che mi propongo, fare riferimento al merito delle disposizioni che, in conformità del dettato costituzionale di cui all'articolo 76, sono norme di delegazione ed esigono la determinazione dei principi e dei criteri direttivi, sui quali però non rinunciamo ad entrare nel merito qualora la proposta di stralcio fosse respinta dall'Assemblea. Per il fine che mi propongo interessa soprattutto sottolineare la definizione unica che è quella dell'oggetto, ben distinto da quello dei precedenti articoli 1 e 2 e da quello del 3, autonomo e necessario nell'economia del disegno di legge, i quali evidentemente non possono essere disgiunti perchè l'uno, in sostanza e per ragioni di collegamento logico e cronologico è presupposto dell'altro, pur concedendo che in sede operativa debbano essere considerati contestualmente.

Mi si può obiettare che l'articolo 5 può trovare applicazione solo nel momento in cui si attua quanto è disposto dall'articolo 2; tuttavia tale obiezione non riguarda certamente l'articolo 4 di cui il 5 è sempre e solo un completamento. Se si segue inoltre il testo licenziato dalla Commissione, non già l'emendamento 4.8 presentato dai senatori Buccini, Barra ed altri, di cui al fascicolo 9, un altro elemento che agevola la definizione ed il riconoscimento dell'autonoma rilevanza normativa degli ar-

ticoli 4 e 5, è il termine entro il quale è consentito l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo dal Parlamento. Nel testo infatti si dice che è consentito entro due anni dal termine previsto dal primo comma dell'articolo 2 testè votato dall'Assemblea; mentre l'emendamento Buccini pone una contestualità che sarà da esaminare eventualmente qualora fosse messo in discussione. Quindi, a mio avviso, non ha grande importanza il fatto che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge siano collegati con l'articolo 2 che concerne invece unicamente la ristrutturazione dei ministeri e degli uffici periferici. È questo un collegamento logico e conseguenziale che nulla ha a che vedere con l'oggetto e quindi con l'autonoma rilevanza normativa che ne consente, sia in sede di delegazione legislativa come in sede di specifiche normative, una separata trattazione.

Credo così di aver dimostrato l'autonoma rilevanza normativa degli articoli 4 e 5 del disegno di legge e spendo poche parole per illustrare anche l'opportunità della proposta di stralcio. Già di per sè le aziende e le amministrazioni autonome dello Stato, in quanto esercitano particolari attività, sono contraddistinte da sistemi organizzativi diversi e peculiari, tutti, è vero, riconducibili nell'ambito del principio generale dell'autonomia che incontra il solo limite nell'interesse statale e nel mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo. Ma se prendiamo in considerazione l'esistenza attuale di tali organismi (e tralascio ad esempio quelli peculiari come l'amministrazione del fondo per il culto e quella, particolare, per la città di Roma) se prendiamo invece in considerazione le grandi amministrazioni autonome: quella dei monopoli di Stato, quella delle poste e telegrafi, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la Azienda autonoma delle strade statali (ANAS), l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (l'AIMA), l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), eccetera, non possiamo non convenire che qualsiasi legge di delegazione legislativa al Governo non può non sfuggire alla genericità e perciò all'incompletezza della determinazione dei principi e dei criteri direttivi

voluti dalla Costituzione; oppure, per sottrarsi alla possibilità di tale censura, deve articolarsi in modo minuzioso. È infatti da sottolineare la profonda diversità delle situazioni che saranno prese in considerazione eventualmente dai decreti del Presidente della Repubblica, tutti ricondotti per la loro legittimazione all'attuale formulazione dell'articolo 4.

Crediamo che nel gruppo delle aziende autonome dovrebbero distinguersi quelle che comportano insieme ad una caratterizzazione di tipo industriale (produzione di beni e servizi) l'esercizio di funzioni pubbliche di immediato interesse generale e quindi come tali consigliano un tipo di autonomia aziendale particolare e il loro mantenimento nell'orbita dell'amministrazione diretta dello Stato. Altre invece possono godere di più ampie possibilità di ristrutturazione, come per esempio la Cassa depositi e prestiti, che per le sue caratteristiche potrebbe essere stralciata dalla Tesoreria e potrebbe assumere una personalità giuridica autonoma come ente di gestione del risparmio postale e di finanziamento degli enti locali, con tutte le necessarie adeguate rappresentanze. Sono argomenti che attengono in effetti al merito ma anche all'opportunità dell'accoglimento di questa proposta; argomenti appena abbozzati, riferiti agli indirizzi quali emergono in maniera oggettiva dalla diversità delle situazioni che devono essere prese in considerazione esaminando l'articolo 4 e i futuri schemi di decreti delegati. Anche per questo consigliamo di stralciare questi articoli 4 e 5 e per consentire al Parlamento di lavorare su articolati, specifici disegni di legge.

Ritengo che lo stesso ragionamento possa valere anche per l'articolo 6 del disegno di legge, che riguarda la nuova disciplina delle carriere impiegate; non per l'articolo 7, quello che riguarda la revisione dei ruoli organici, che evidentemente ha una stretta correlazione con l'articolo 2 testè votato. Proseguendo in questa rapida disamina e sempre facendo riferimento al discorso a sè che può essere fatto nei riguardi dell'articolo 8, che invece in tempi estrema-

mente ravvicinati (dato obiettivo cronologico: entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge) sarebbe di delegazione al Governo per emanare norme aventi valore di legge per la disciplina generale dell'azione amministrativa, anche questo articolo merita una brevissima considerazione. Questo discorso è stato fatto a lungo in Commissione e le modifiche apportate a questo articolo 8 indicano uno sforzo encomiabile dal quale tuttavia non può dirsi essere sortito un soddisfacente risultato. Fin quando il Parlamento non potrà lavorare su di un testo specifico, sono convinto che non se ne potrà venire a capo.

Risparmio ogni altra considerazione che può essere fatta in merito a sostegno dell'autonomia rilevanza normativa dell'articolo 8. Vorrei infine dire che per tutti questi articoli di cui ho proposto lo stralcio, mettendo in evidenza il loro valore autonomo e la loro rilevanza, milita anche un argomento a mio avviso decisivo: l'opportunità dello stralcio è quella di consentire un confronto ampio tra le forze politiche qui rappresentate su temi di grande importanza quali ad esempio quello delle amministrazioni delle aziende autonome e dell'azione amministrativa in generale e quindi consentire questo confronto che altrimenti sarebbe immiserito nel contenuto perchè formalizzato in sede di parere al testo della norma delegante. In quella sede il dibattito sarebbe necessariamente agganciato a disquisizioni sottili sul testo: alle parole, alla punteggiatura, cioè alla interpretazione del relativo testo di delegazione nei confronti della norma emanata nello schema del decreto presidenziale. E l'esperienza fatta in materia è tale da sconsigliare di procedere ulteriormente in questa direzione.

Infine vi sono gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 che si distinguono nettamente dal resto del testo del disegno di legge in quanto si tratta di norme specifiche che non contengono determinazioni di criteri direttivi e di principi per delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Questi articoli, se stralciati, potrebbero formare un corpo a sè in un disegno di legge apposito dove sa-

rebbero raggruppati ordinatamente ed in modo opportuno.

Questa proposta di stralcio è sollecitata non solo da ragioni di ordine, ma anche di sostanza politica — aggiungerei — facendo riferimento all'argomento sostenuto poco fa dal senatore Maffioletti. Rivolgo quindi un caldo appello alla maggioranza per l'accettazione di questa proposta di stralcio. Ritengo che accettandola reagiremmo, in un certo senso, alla tendenza, che si è manifestata particolarmente in quest'ultima legislatura, di porre il Parlamento in una condizione di disagio nello svolgimento dei suoi lavori e dei suoi compiti. Adopero questo eufemismo per indicare l'anomalo rapporto che si è andato determinando tra Parlamento e Governo, da un lato, con le decretazioni d'urgenza e, dall'altro, con un'abbondanza di delegazioni legislative. Non c'è bisogno di spendere molte parole in proposito poichè basta guardarci in faccia per comprendere per quali ragioni ci troviamo ancora qui. Ho parlato di condizione di disagio ma vorrei aggiungere anche di preoccupazione per la salvaguardia delle nostre istituzioni ed è proprio in questo senso che mi appello a voi, colleghi della maggioranza. Se alle decretazioni di urgenza si aggiungono anche massicce delegazioni legislative, indubbiamente la funzione del Parlamento è scossa, sminuita e l'oggetto — ecco il punto — che è di non scarsa importanza — si tratta del riordinamento della pubblica amministrazione, di quella che, in vena di enfasi, si può chiamare veramente la riforma delle riforme — viene praticamente sottratto all'attività legislativa diretta del Parlamento. Questo è il punto sul quale richiamo la vostra sensibilità e anche la vostra volontà di conservare le prerogative ed il prestigio del Parlamento.

Ecco perchè prego l'onorevole Presidente di consentire il dibattito su questa proposta di stralcio degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 del disegno di legge in esame. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Quindi il disegno di legge sarebbe formato da 5 articoli: gli articoli 1, 2, 3, 7 e 10.

V E N A N Z I . È esatto, signor Presidente.

B A R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R R A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente la proposta del senatore Venanzi merita meditazione e valutazione positiva tenuto conto che la complessità della materia trattata con il presente disegno di legge investe problemi vasti, per cui ad un certo momento sorge anche il dubbio se, pur concedendo la delega su alcuni determinati argomenti di cui di qui ad un momento parleremo, possa effettivamente nel termine previsto dalla legge stessa esaurirsi nei termini il potere delegato.

Non possiamo però essere d'accordo sullo stralcio dell'articolo 4, che si riferisce al riordino delle aziende autonome. Dirò con molta concisione il motivo per cui non aderiamo allo stralcio. Tutta l'organizzazione e la struttura della 114 mirano sostanzialmente a dare un ricordino all'amministrazione pubblica dello Stato attraverso tutte le sue varie articolazioni, che vanno dall'amministrazione dello Stato alle regioni ed alle aziende autonome che rappresentano la spina dorsale di una funzione importante svolta dall'apparato dello Stato.

Perciò a noi sembrerebbe che concedere la delega stralciando questa importante materia significhi affrontare una riforma su una impostazione sbilanciata. Ecco perchè insistiamo nel mantenimento dell'articolo 4.

Aderiamo invece allo stralcio per quanto attiene l'articolo 5 perchè credo che sia consequenziale e non abbia bisogno di illustrazione. Invece riteniamo che debba rimanere nel testo della legge di delega l'articolo 6 poichè ha rappresentato una *vexata quaestio* già nella V legislatura la delega già concessa al Governo e relativa ai tecnici dello Stato, materia notevolmente importante che peraltro non venne risolta nel passato in quanto vennero a scadere i termini della delega. Quindi anche per questo motivo riteniamo che tale articolo debba rimanere in piedi.

Siamo invece d'accordo sullo stralcio dell'articolo 8. Su questo articolo però questa nostra adesione alla proposta di stralcio avanzata dal senatore Venanzi merita una illustrazione ed una spiegazione a noi stessi che proponemmo che la materia fosse trattata nel disegno di legge n. 114.

Ognuno di noi sa che uno dei problemi fondamentali per la vita amministrativa del paese è la riforma dell'azione amministrativa. Vi è stato un lungo iter legislativo che risale a tre legislature e che si concluse con una posizione di sintesi attraverso il progetto di legge Lucifredi presentato alla Camera. Ora, poichè il Governo ha il materiale tecnico sufficiente per risolvere questo problema e chiede un termine molto breve per l'esercizio della delega, cioè appena sei mesi, riteniamo che con maggiore razionalità questo problema fondamentale per i procedimenti amministrativi e cioè la riforma dell'azione amministrativa, possa essere in termini forse anche più rapidi risolto attraverso un provvedimento di legge ordinaria adottato con la procedura redigente.

Non possiamo aderire allo stralcio dell'articolo 9 che risponde ad un'esigenza di indispensabile coordinamento di complesse normative con i testi unici e credo che ci troviamo nell'ipotesi tipica in cui al Governo vada concessa la delega per questa materia per il riordino di tutta una legislazione che è stata necessariamente frammentaria.

Siamo, invece, d'accordo per stralciare tutta la materia dell'articolo 11 che riflette una serie di provvedimenti forse anche necessari, ma prettamente marginali che potrebbero distorcere il significato ed il contenuto dell'intero disegno di legge.

Siamo, quindi, d'accordo per lo stralcio di tutti gli articoli dall'11 fino al 15, fatta eccezione per l'articolo 14, data la preminente importanza di tale articolo afferente alla materia della contrattazione triennale nel pubblico impiego.

B A C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . In ordine alla proposta avanzata per quanto concerne l'articolo 4, sono contro lo stralcio perchè un riordinamento della pubblica amministrazione non può non riguardare anche le aziende autonome, tanto più se consideriamo i riflessi di bilancio che le aziende autonome determinano. Ne abbiamo parlato poco fa, signor Ministro, trattando della conversione in legge del decreto-legge sui servizi postelegrafonici, e ben sappiamo che disporre una legge stralcio significa non farla più. È bene, pertanto, che il Parlamento in questa sede esamini la delicata questione delle aziende autonome. Quindi sono contro lo stralcio.

Per quanto concerne l'articolo 5 sono favorevole allo stralcio in quanto stralciare significa affossare e questo articolo è bene affossarlo perchè, egregi colleghi, le branche della pubblica amministrazione che potrebbero essere trasformate in aziende autonome sono state oggetto, a suo tempo, nella relazione Medici, di attento studio. Voglio richiamarle alla vostra attenzione: patrimonio immobiliare dello Stato, antichità, belle arti, biblioteche ed archivi di Stato, catasto, terreni e fabbricati, direzione degli istituti di previdenza (penso che a questa volesse riferirsi il collega Venanzi quando parlava di Cassa depositi e prestiti in quanto la direzione degli istituti di previdenza un tempo era incorporata), servizio escavazione porti, la zecca dello Stato (che è un mirabile strumento e ritengo che attraverso un'autonomizzazione dell'azienda finiremo per rovinare anche quella e portarla al livello disastroso delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi), stabilimenti metalmeccanici ed arsenali, stabilimenti di pena, lotto e lotterie. Le branche indicate non possono essere oggetto di azienda autonoma, fatta eccezione forse per la manutenzione delle antichità e belle arti; in sostanza con lo stralcio non accadrà niente di male.

Per quanto riguarda l'articolo 6, penso che non si debba stralciarlo perchè esso riguarda l'attuazione del famoso articolo 28, che concerne i tecnici. Noi tra qualche anno non avremo più nessuno che concorrerà per l'ammissione ai servizi tecnici dello Stato perchè

qualunque ingegnere basta che firmi qualche progettino per guadagnare molto di più di quello che non guadagnerebbe nella pubblica amministrazione; è un problema grave perchè noi tra dieci anni non avremo più nessun tecnico e questa constatazione ha determinato il famoso articolo 28. Questo mi sembra debba essere considerato perchè vi è aspettativa nelle categorie ed oltre tutto ciò risponde all'esigenza sostanziale di un riordinamento della pubblica amministrazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, devo far presente agli onorevoli colleghi che l'11 ottobre di questo anno si compie il trentesimo anniversario della costituzione della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione che venne affidata alla guida dell'insigne professor Ugo Forte che ebbe la ventura di poter concludere — dopo aver interessato la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, tutti i ministeri, le facoltà di giurisprudenza, gli ordini degli avvocati — con un progetto di legge avente per presupposto la disciplina dell'azione amministrativa. Il progetto si arenò tanto da spingerci a chiedere se fosse possibile una disciplina del genere.

In un suo progetto il professor Di Francesco affermava che non si tratta di introdurre innovazioni radicali o riforme audaci che potrebbero lasciare perplessi sulla loro utilità e dubbiosi sul loro esito ma che si tratta semplicemente di consacrare legislativamente alcuni principi generali estendendo norme e disposizioni già in vigore in determinati campi particolari. A tali criteri erano ispirate le numerose proposte presentate al riguardo dal professor Lucifredi, proposte che potrebbero costituire, in uno con tutto il notevole materiale in tanti anni accumulatosi, se non altro utili elementi di confronto.

Per quanto concerne il mezzo giuridico con cui far fronte alle cennate esigenze, cioè la legge delegata, a me sembra che questo sia proprio il caso del ricorso alla delegazione. Pur essendo contrario all'abuso corrente da parte dell'Esecutivo del ricorso ad una normativa diretta, ad esempio i decreti-legge, tuttavia nel caso non pos-

siamo nasconderci che in una materia così delicata che richiede esattezza terminologica (non si può parlare di esattezza terminologica con colleghi così disattenti e talvolta anche non preparati ad usare una terminologia esatta e idonea, in modo da legiferare in modo chiaro per chi deve poi applicare le leggi), organicità normativa e una precisa conoscenza del complesso meccanismo dell'apparato amministrativo, può essere molto pericoloso provvedere con legge ordinaria.

Ma a parte le ragioni di praticità e di convenienza che militano a favore della delega, vi sono i precedenti costituiti dai ben venti progetti di legge andati a vuoto e da ultima anche l'esperienza offertaci dall'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, laddove si disponeva che « i decreti diretti a disciplinare i singoli provvedimenti legislativi erano da emanarsi entro il 30 giugno 1972, sulla base del modello della disciplina generale dell'azione amministrativa da approvarsi con legge ». Il che faceva presumere che il legislatore delegante pensasse che entro tale data la legge fosse già operante; illusione del legislatore delegante, dell'Esecutivo o cattiva volontà? O fine di non ricevere, ingannando se stessi? Mi pare che dobbiamo cambiare strada, ma mi sembra che la vecchia strada delle tentazioni sia ancora in atto. Ecco perchè io sono per la delega. Vi sono infiniti inconvenienti che debbono essere rimossi per il funzionamento della pubblica amministrazione, e questa è la sede non solo perchè si tratta di un decreto-legge che è uno strumento idoneo ma perchè se non lo facciamo ora non lo faremo mai più. Ci vorrà la buona volontà...

P R E S I D E N T E . Senatore Bacchi, la prego di concludere.

B A C C H I . Sto concludendo, signor Presidente. Sono da rimuovere diversi inconvenienti tra i quali vi è la ermeticità che caratterizza gli atti amministrativi i quali usano giustificare le determinazioni non con motivazioni riferentisi ai casi in esame ma, nella migliore delle ipotesi, con la citazione di norme legislative le quali a loro volta rimandano ad altre norme.

Vorrei concludere rilevando l'assoluta necessità di fare anche un consuntivo dei vantaggi ottenuti con il famoso o famigerato decreto presidenziale n. 748. Ne approvai lo spirito e la sostanza in quanto pensavo potesse costituire, pur presentando esso alcuni aspetti negativi, uno scrollone all'antico sistema piramidale di svolgimento del lavoro, mediante il quale si arrivava alla più volte condannata irresponsabilità generalizzata.

S'intende che io non ho mai messo in dubbio la legittimità di una gerarchia amministrativa, ma è altrettanto vero che l'affidamento a funzionari di grado diverso e di funzioni diverse di particolari compiti da svolgersi in maniera autonoma è utile e necessario.

P R E S I D E N T E . Prego i colleghi di fare silenzio e prego il senatore Bacchi di concludere.

B A C C H I . Ecco perchè ritengo che la materia prevista dall'articolo 8 sia materia di delega ed esprimo quindi parere contrario allo stralcio.

Per quanto riguarda gli altri articoli concernenti questioni particolari, ritengo debbano essere trattati in questa sede, altrimenti non saranno più trattati.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B U C C I N I .** Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole per quanto riguarda lo stralcio ed il conseguente rinvio alla Commissione competente dei seguenti articoli: articolo 5, relativo alla possibilità di creare nuove aziende autonome, perchè riteniamo che l'articolo 5 non indichi i criteri direttivi, e soprattutto non definisca gli oggetti; articoli 11, 12 e 13, relativi all'azione amministrativa.

Per quanto riguarda l'articolo 6, relativo alla disciplina delle carriere degli impiegati civili tecnici, ci rimettiamo al parere dell'Assemblea.

Il nostro Gruppo non è invece favorevole allo stralcio dell'articolo 14. Vorremmo far

osservare che tale articolo riguarda la contrattazione triennale a livello sindacale con l'amministrazione dello Stato che è un risultato, e direi anche una conquista, dell'azione dei dipendenti e delle associazioni sindacali. Dal momento che la contrattazione viene fatta simultaneamente e con carattere di generalità per settori omogenei dell'impiego statale in base all'esame delle questioni attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico, i sindacati avevano insistito per la contrattazione triennale proprio per evitare le spinte cosiddette corporative che si cerca appunto di superare con l'articolo 14. Quindi ci meraviglia l'atteggiamento del Gruppo comunista che chiede lo stralcio anche di questo articolo. Oltretutto si affida poi a successive leggi o comunque a regolamenti la nuova statuizione per la quale intervengono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; e siccome questo è il risultato dell'azione dei lavoratori del pubblico impiego e dei sindacati che, oltre ad aver ottenuto questa conquista, avevano ottenuto anche l'assegno perequativo e il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per quanto riguarda la qualifica unica funzionale, ci meraviglia, ripeto, il fatto che si chieda lo stralcio su un tema che oggi ha grande rilevanza e nell'ambito del quale si tende soprattutto, come ho detto, a parare le spinte corporative e a dare un assetto omogeneo con la presenza e in base alle istanze dei sindacati. Pertanto insistiamo affinché l'articolo 14 non venga stralciato.

M A Z Z E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z E I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, concordiamo sulla proposta avanzata dal collega Barra. Abbiamo delle perplessità e delle riserve per quanto riguarda l'articolo 14. Vorrei accettare l'interpretazione che ha dato il collega Buccini, ma per molti versi mi sembra inedaguata a raggiungere l'obiettivo di perequazione del trattamento a parità di funzioni svolte, ad abbattere quella

che ormai viene definita la giungla retributiva. Peraltro devo rilevare che questa non è una norma delegante, ma è un articolo precettivo. Comunque con questa riserva, che poi esplicheremo presentando degli emendamenti per sottolineare maggiormente l'interpretazione che è stata data e che mi sembra nel testo insufficiente, aderiamo alla proposta che è stata avanzata.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla proposta del senatore Barra sullo stralcio degli articoli 5, 8, 12, 13 e 15. Non siamo favorevoli, invece, allo stralcio dell'articolo 11, che è inteso a rimuovere con immediatezza situazioni di ingiustizia poste in essere per interpretazione sostanzialmente erronea dell'articolo 25 della legge n. 775 del 1970 — legge anch'essa di delega — in danno di dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, aderisco alla proposta di stralcio nei termini indicati dal senatore Barra poiché ne condivido pienamente le chiare argomentazioni.

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, signor Ministro, vorrei chiarire, dopo la discussione che si è svolta sulla proposta di stralcio, per quale motivo il nostro Gruppo, che ha trovato parziale accoglimento della sua proposta nelle considerazioni avanzate dagli altri Gruppi, ritiene tuttavia di mantenere la sua originaria proposta e di non accedere alle successive proposte modificative. Siccome sono stati posti degli interrogativi, vorrei chiarire il significato di questa nostra posizione.

P R E S I D E N T E . La prevengo che, dal punto di vista regolamentare, io devo porre in votazione prima di tutto la proposta del senatore Venanzi che è la più estensiva.

M O D I C A . Me ne rendo conto e proprio per questo volevo spiegare per quale motivo restiamo favorevoli a questa nostra proposta più estensiva. Poichè è stato sollevato il problema del contenuto specifico di alcune norme tra quelle che dovrebbero essere stralciate se prevalessimo la proposta fatta dal senatore Venanzi — e tra queste norme ve ne sono alcune che sono anche di un certo interesse dal punto di vista della soluzione di determinati problemi relativi all'assetto del pubblico impiego ed in particolare di alcune questioni riguardanti il personale — vogliamo precisare che, con questa proposta di stralcio, abbiamo voluto sollevare, come ha chiarito il senatore Venanzi, una questione di metodo e di correttezza nell'impostazione dell'attività legislativa cui vogliamo restare fedeli anche se, tra le norme che proponiamo di stralciare, ve ne possono essere alcune che non ci piacciono ed altre che invece ci piacciono ed anche se ad alcune di esse potremmo per ipotesi essere favorevoli.

Tuttavia abbiamo posto un altro problema e non vorremmo essere fraintesi. Il problema è quello della struttura di questo provvedimento che, se si accettassero determinate modifiche, potrebbe essere un'importante legge di riforma della pubblica amministrazione. Siamo del parere che tale provvedimento debba avere questa precisa finalità ed una struttura legislativa chiara e non debba essere considerato l'occasione per introdurre altre questioni, più o meno importanti. Perciò insistiamo perchè il provvedimento conservi la struttura snella e precisa che il senatore Venanzi ha delineato con la sua proposta di stralcio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, di fronte a queste propo-

ste di stralcio, dirò che alcune le trovo accettabili, ma altre no. Per esempio non trovo accettabile lo stralcio dell'articolo 4 che si riferisce alle aziende autonome. Se togliamo la possibilità di riordinare le aziende autonome è come se dicessimo che rinunciamo ad intervenire con l'articolo 2 sul Ministero delle poste, sul Ministero dei trasporti, su buona parte del Ministero dei lavori pubblici e così via, cioè su quei ministeri in cui le aziende sono gran parte del loro contenuto. È come se dicessimo: legiferiamo su alcuni ministeri e su altri no. Non mi sembra quindi logico sottrarre la disciplina delle amministrazioni e delle aziende che sono parte così importante di numerosi ministeri. Non sembra pertanto giustificato lo stralcio dell'articolo 4 anche tenendo conto dell'architettura del provvedimento.

Posso aderire allo stralcio dell'articolo 5, anche perchè, per la verità, qui i criteri sono troppo generici, non legati a nessuna indicazione di contenuto. Per quanto riguarda l'articolo 6, è stato qui ricordato che si tratta di un'antica questione che riguarda il personale tecnico e i suoi ruoli. È questa un'esigenza universalmente condivisa: è vero che l'amministrazione si depauperava sempre più di personale tecnico. Mi pare che sarebbe giusto conservare l'articolo 6 e dare a questi ruoli del personale tecnico una struttura più moderna e in qualche modo più invitante affinché i giovani siano invogliati a venire nelle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 8 riguarda l'azione amministrativa, che è certo una materia estremamente complessa e delicata. Posso ammettere che, se non vogliamo appesantire troppo il provvedimento, anche se la presenza dell'articolo 8 non è illogica, esso si possa stralciare. Non capisco molto bene invece perchè si voglia rinunciare al testo unico previsto dall'articolo 9, che mi sembrerebbe un'esigenza elementare. Con la selva di disposizioni che riguardano il pubblico impiego, dopo che saranno state applicate le norme degli articoli 1 e 2 e si sarà riformata l'amministrazione, mi parrebbe logico che nei due anni di tempo qui indicati si arrivi finalmente ad un testo unico delle norme concernenti l'amministrazione dello Stato. Non capisco perchè questa iniziativa dovrebbe cadere.

Riconosco invece che le norme dell'articolo 11, per quanto importanti per determinate categorie e magari anche urgenti, possano essere approvate in altra forma anche perchè non entrano nello schema logico di questo provvedimento. Lo stesso per quanto riguarda gli articoli 12 e 13.

Per l'articolo 14 devo dire che qui il Governo è anche legato da un impegno preso a seguito di un accordo con le organizzazioni sindacali di aderire a questo tipo di contrattazione. Non posso venir meno a questo impegno e quindi non posso aderire allo stralcio di questo articolo. L'articolo 15 non disturberebbe affatto: per la verità si tratta solo della modifica di una norma vigente che inseriva anche il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione in taluni concerti: comunque è una cosa insignificante. Vorrei solo richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che esiste anche un articolo aggiuntivo che ho presentato e che tende al mantenimento dell'impegno assunto quando ho proposto nell'articolo 2 la soppressione del secondo periodo del terzo comma e cioè della questione relativa all'organizzazione del Ministero per la pubblica amministrazione. Dissi allora che poichè vi erano due orientamenti diversi alla Camera e al Senato rinunciavo a quel periodo dell'articolo 2 (anche perchè mi sembrava piuttosto pesante a farsi con delega) e avrei proposto un emendamento, desumendolo dal disegno di legge che sta alla Camera, immediatamente operativo. Non possiamo dare a questo ministro per la pubblica amministrazione tante incombenze, come quelle indicate negli articoli 1 e 2, e poi negargli un minimo di struttura, un minimo di uffici per poter realizzare tutti questi immani compiti. Mi riservo di ritornare su questa proposta in seguito, perchè non fa parte del testo della Commissione, però desidero ricordare che c'è anche questo problema.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Venanzi, di procedere allo stralcio degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Barra, di procedere allo stralcio degli articoli 5, 8, 11, 12, 13 e 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

TORRELLI, Segretario:

COPPOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere al fine di estendere l'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973 alla categoria dei docenti titolari di scuola media ed « utilizzati » negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

L'interrogante, senza entrare nel merito della circolare ministeriale n. 146 (prot. numero 18584/247/MF) del 17 giugno 1974, che ha per oggetto « applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 — personale docente scuole secondarie ed artistiche », ritiene indispensabile ed urgente che vengano adottate tutte le misure idonee a rendere giustizia ad una categoria che, pur avendo gli stessi requisiti (laurea, abilitazione, anni di servizio) dei « comandati », non è stata compresa nella pur ampia interpretazione del citato articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, nonostante che, negli anni decorsi, abbia reso, senza alcuna contropartita economica, i propri servizi all'Amministrazione scolastica, consentendo un inizio di anno scolastico meno caotico e disordinato.

(4 - 3468)

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui il signor Picciallo Vito, nato a Carbonara di Bari il 12 febbraio 1924, residente e domiciliato a Bari, in via

Amendola, n. 37, che ebbe a presentare sin dal 1966, alla Direzione generale pensioni di guerra, domanda di pensione (posizione numero 1658635/D) e che è già stato sottoposto a visita medica l'11 dicembre 1972 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Bari — la quale proponeva l'8ª categoria con la concessione di un'indennità *una tantum* — non ha a tutt'oggi ricevuto la liquidazione della pensione spettantegli.

(4 - 3469)

PINNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se gli risulti:

1) che da qualche tempo a questa parte, in coincidenza con l'aumento del prezzo dello zucchero, tale prodotto di prima necessità risulta praticamente scomparso dai negozi di generi alimentari di Cagliari;

2) che alcuni grossisti vanno imboscando il prodotto con il risultato che inizia a manifestarsi capillarmente il mercato nero.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali misure urgenti il Ministro intende assumere per evitare l'inconveniente lamentato e per garantire al minuto un regolare approvvigionamento del prodotto.

(4 - 3470)

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza di un ulteriore infortunio mortale verificatosi nei cantieri dell'« Eurallumina », presso Portoscuso, che ha provocato la morte di un operaio colpito da alluminio fuso;

2) se gli risulti, altresì, che periodicamente, sempre in quei cantieri, vanno verificandosi infortuni mortali e comunque gravi lesioni nei confronti degli operai dipendenti;

3) se non ritenga, infine, urgente aprire un'inchiesta per accertare le condizioni di sicurezza in cui si esplica l'attività lavorativa, provvedendo in pari tempo ad accertare eventuali responsabilità.

(4 - 3471)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti intenda assumere per il risanamento igienico dell'abitato

di Mogoro, in provincia di Cagliari, avuto riguardo al fatto che le acque luride sgrondano in prossimità dell'abitato;

2) se gli risulti che negli anni trascorsi in numerosi comuni della Marmilla si sono verificati casi di epatite virale, per cui si sollecitano un'indagine e conseguenti misure protettive atte a salvaguardare la salute pubblica.

(4 - 3472)

DELLA PORTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Dalla data del 25 maggio 1974 ad oggi, e per quanto ancora non è dato sapere, la Conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo è chiusa al pubblico per dare forza ed incidenza pratica all'azione intrapresa dai conservatori per ottenere il ripristino degli emolumenti ipotecari.

La chiusura degli uffici ipotecari si verifica solamente in Viterbo ed in altre pochissime città, scelte forse non a caso, ma probabilmente perchè ritenute meno sensibili per una violenta reazione.

Le conseguenze che ne derivano sono gravissime: impossibilità di visure, impossibilità di certificazione, impossibilità di eseguire iscrizioni ipotecarie ed impossibilità di eseguire trascrizioni ed annotazioni. L'economia della provincia, già tanto dissestata, da due mesi è stata privata degli strumenti giuridici formali e paralizzata in tutta l'attività contrattuale.

Particolare danno va rilevato per la mancanza di tutte le operazioni bancarie, di credito ordinario, di credito fondiario, di credito agrario, di credito artigiano ed ogni altra operazione connessa all'attività bancaria. I più colpiti, naturalmente, sono gli operatori economici più deboli finanziariamente, molti dei quali non sono in grado di provvedere all'erogazione dei salari ed al saldo delle forniture, per cui molte piccole e medie aziende sono sull'orlo del fallimento.

Poichè tale azione, condotta ad oltranza e con crudele indifferenza, provoca gravissimi danni economici alla provincia viterbese, si chiede di sapere se il Governo è a conoscenza della drammatica situazione che si sta creando in provincia di Viterbo e quali urgenti provvedimenti intende prendere

per il sollecito ripristino del funzionamento del servizio.

Si fa, altresì, presente che oltre al disagio esiste un vivissimo fermento fra le popolazioni, con pericolo per l'ordine pubblico, mentre gli operatori economici interessati sono decisi a richiamare anche l'attenzione dell'autorità giudiziaria per le responsabilità penali emergenti a seguito della prolungata omissione di atti d'ufficio che comporta i gravissimi danni citati.

(4 - 3473)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 26 luglio 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 26 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari